SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 marzo 1987, n. **100**.

Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. Il predetto trattamento è ridotto:

a) alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto;

b) ad un terzo, se il trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.

3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.

4. La programmazione dei trasferimenti di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e dei successivi adeguamenti disposti con legge di bilancio.

5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per il 1987 ed in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 40 miliardi per il 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente la voce: Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore a realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti; quanto a ciascuno degli anni 1988-1989 si provvede: quanto a lire 20 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; quanto a lire 50 miliardi per il 1988 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo; quanto a lire 50 miliardi per il 1989 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 13 della legge n. 97/1979 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), come sostituito dall'art. 6 della legge n. 27/1981, è il seguente:

«Art. 13 *(Indennità di missione)*. — Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalità di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.

In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonché il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'art. 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3977):

Presentato dall'on. CACCIA ed altri l'8 agosto 1986.

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 14 ottobre 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione il 6 novembre 1986; 3, 17, 18 dicembre 1986; 28, 29 gennaio 1987; 4 febbraio 1987 e approvato l'11 febbraio 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 2215):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 19 febbraio 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 3 marzo 1987.

87G0212

DECRETO-LEGGE 21 marzo 1987, n. 101.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 672 miliardi per l'anno finanziario 1987 e di lire 553 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia) e SAP (Sindacato autonomo della Polizia) in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonchè all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. L'indennità prevista all'articolo 2, commi 1, 3 e 14, della legge 20 marzo 1984, n. 34, è incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1° gennaio 1987, sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, compete l'indennità di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.

4. L'incremento della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 7, punto 1, dell'accordo di cui all'articolo 1, è esteso al personale indicato nell'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 20 marzo 1984, n. 34, nonché al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che, alla data del 31 ottobre 1986, riveste la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza 1° novembre 1986 sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69:

ispettore capo	n.	4	scatti
ispettore principale	»	5	»
ispettore	»	3	»
sovrintendente capo	»	4	»

Detti benefici sono attribuiti previo assorbimento degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e sono riassorbiti nel caso di promozione che comporti transito a livello retributivo superiore.

6. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di polizia una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

7. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale delle Forze di polizia in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

8. Nei confronti del personale delle Forze di polizia, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

9. Ai titolari di pensioni di riversibilità aventi causa del personale delle Forze di polizia collocati in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduti in attività di

servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 8. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

10. Al personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

Art. 3.

1. All'onere di lire 672 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 127 miliardi, a lire 191 miliardi ed a lire 36 miliardi, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; e, quanto a lire 318 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: «Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 16 miliardi; «Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza» per lire 14 miliardi; «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 41/1986» per lire 32 miliardi; «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario» per lire 15 miliardi; «Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore» per lire 20 miliardi; «Fondo sociale per l'emigrazione» per lire 6 miliardi; «Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971» per lire 20 miliardi; «Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto» per lire 16 miliardi; «Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse» per lire 9 miliardi; «Formazione dei medici specialistici» per lire 40 miliardi.

2. All'onere di lire 553 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 271 miliardi ed a lire 38 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; e, quanto a lire 244 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando, per ciascun anno, i seguenti accantonamenti: «Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 20 miliardi; «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» per lire 50,1 miliardi; «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 41/1986» per lire 40 miliardi; «Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace» per lire 3,9 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GORIA, *Ministro del tesoro*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 7

87G0213

DECRETO-LEGGE 21 marzo 1987, n. **102**.

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di L. 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un Paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.

2. Sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 1987, è determinato in lire 20.000.000.000.

Art. 2.

1. Il premio previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera *a*) e dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto alle navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a dodici metri.

2. Il premio di fermo definitivo nella misura di cui all'articolo 1, viene concesso per le iniziative attivate con domanda prodotta successivamente al 30 giugno 1984, confermata ai fini del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore.

3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo e oltre gli stretti e non possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

Art. 3.

1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività per l'anno 1987.

2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1, ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera erogata dal Ministero della marina mercantile nella misura di L. 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e la indennità giornaliera ai pescatori non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1987, è determinato in lire 25.000.000.000.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva CEE n. 515 del 4 ottobre 1983 e successive norme della Comunità economica europea e dal presente decreto. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

a) i sistemi di pesca che possono operare il fermo temporaneo. A tal fine il Ministero acquisirà anche il parere preventivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

b) l'entità del premio per il fermo temporaneo nei limiti fissati dalla direttiva comunitaria;

c) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere effettuato. Tali periodi possono essere differenziati per compartimento marittimo ovvero per più estese aree di pesca, con eventuale turno di fermo tra le navi che operano nel medesimo compartimento o area;

d) le aree di pesca considerate con priorità in relazione inversa allo sforzo di pesca che vi viene esercitato;

e) le modalità tecniche per il controllo del fermo delle navi e per l'erogazione del premio e dell'indennità giornaliera, con riferimento per lo svolgimento del fermo delle navi dei produttori facenti parte delle relative associazioni o delle cooperative dei pescatori, al ruolo delle associazioni e delle cooperative medesime;

f) eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto ivi comprese, qualora necessarie, le modalità di ripartizione del premio.

Art. 5.

1. Al fine di consentire la sollecita attuazione degli adempimenti previsti dal presente decreto, dal decreto-

legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i posti di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, comunque non coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono conferiti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale riservato ai funzionari del medesimo Ministero.

2. Il corso ha la durata di mesi sei e si conclude con una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed un colloquio vertenti sulle materie oggetto di insegnamento.

3. La nomina a primo dirigente è fatta secondo l'ordine della graduatoria formata in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nelle prove di esame e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vacanza in ruolo.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 6.

1. All'onere di L. 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, quanto a L. 24.350.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a L. 20.650.000.000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parziamente lo stesso accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della marina mercantile*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 8

87G0214

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1987.

Contributo per la stampa italiana all'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo sostituito dall'art. 19, primo comma, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, relativo alla proroga della corresponsione di contributi per la stampa italiana all'estero;

Accertata la necessità di fissare i termini per la presentazione delle relative domande;

Decreta:

Art. 1.

Le domande per la corresponsione dei contributi relativi all'anno 1986 per la stampa italiana all'estero devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e per i contributi relativi agli anni 1987 e seguenti entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 2.

Per i criteri e le modalità di concessione dei contributi si richiamano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1987

p. *Il Presidente:* AMATO

87A2473

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 dicembre 1986, n. **1039.**

Erezione in ente morale dell'associazione «Comunità nuova», in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 1039. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione «Comunità nuova», in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalle sorelle Albertina, Clelia e Teresa Colombo con atto pubblico 9 aprile 1976, n. 155425/3241 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe De Carli, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1987
Registro n. 10 Interno, foglio n. 156

87G0202

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 febbraio 1987, n. 103.

Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale è stato istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1985, concernente l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo ispettivo predetto;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878, recante fra l'altro, all'art. 9, nuove disposizioni riguardanti il Nucleo ispettivo;

Ritenuto di dover stabilire una nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Nucleo ispettivo;

Decreta:

Art. 1.

Il Nucleo ispettivo per le verifiche dell'attuazione dei programmi di investimenti delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonché degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria è posto alle dirette dipendenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il Nucleo opera in un quadro di interventi coordinati con le altre attività del Ministero.

Nell'espletamento dei propri compiti, gli ispettori acquisiscono le necessarie informazioni dalle amministrazioni e dagli enti interessati, che sono tenuti a fornirle. Essi, previa autorizzazione del Ministro, possono accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica dell'attuazione dei programmi e dei progetti.

In caso di omissione delle comunicazioni e dei dati richiesti, di gravi carenze nelle realizzazioni, nonché di azioni od omissioni volte ad ostacolare o influenzare l'espletamento dei compiti istituzionali, gli ispettori possono proporre la revoca dei finanziamenti disposti.

Nell'esercizio dell'attività di verifica gli ispettori si avvalgono della collaborazione della Guardia di finanza, facendone richiesta al Comando generale.

Art. 2.

Il Nucleo ispettivo è composto da trentacinque unità nominate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica per un periodo non superiore a tre anni, ed è ordinato nei seguenti gruppi operativi:

1° gruppo: verifiche dell'attuazione di programmi di investimento riguardanti progetti immediatamente eseguibili;

2° gruppo: verifiche dell'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici istituzionali;

3° gruppo: verifiche dell'attuazione dei programmi di investimento degli enti pubblici territoriali e loro aziende, nonché degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria.

Art. 3.

Alla direzione del Nucleo è preposto, con decreto del Ministro, uno dei componenti del Nucleo stesso, scelto fra quelli con qualifica di dirigente generale, appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Alla direzione dei gruppi operativi sono preposti membri del Nucleo, nominati con decreto del Ministro, su proposta del direttore del Nucleo.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono assegnati i membri ai vari gruppi.

Art. 4.

Il direttore del Nucleo:

1) sottopone al Ministro, per l'approvazione, i programmi delle verifiche, predisposti d'intesa con gli uffici centrali del Ministero, ed i relativi aggiornamenti, nonché gli schemi-tipo delle rilevazioni da effettuare, predisposti dal Nucleo; con le stesse modalità sottopone al Ministro le proposte di verifiche non programmate che si rendano necessarie;

2) definisce, con i direttori dei gruppi operativi, nell'ambito dei programmi di cui al precedente n. 1), il calendario delle visite ispettive da sottoporre all'autorizzazione del Ministro;

3) predispone le relazioni annuali e periodiche nonché l'aggiornamento delle schede di rilevazione da sottoporre all'approvazione del Ministro;

4) cura, su delega del Ministro, i rapporti con le altre amministrazioni statali, con gli enti pubblici e con la Guardia di finanza;

5) propone al Ministro le iniziative ritenute utili a migliorare l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo;

6) esercita la vigilanza sull'adempimento, da parte degli ispettori, dei doveri d'ufficio.

Art. 5.

I direttori dei gruppi operativi:

1) sovrintendono alla predisposizione della documentazione di base per l'esecuzione dell'attività ispettiva;

2) sottopongono al direttore del Nucleo la documentazione riguardante l'attività del gruppo;

3) sovrintendono all'attività di elaborazione dati;

4) presiedono le riunioni periodiche del gruppo ai fini dell'organizzazione dell'attività e della compilazione della relazione sulla stessa.

Art. 6.

I membri del Nucleo ispettivo:

1) effettuano le verifiche, gli accertamenti e le rilevazioni di cui all'art. 1;

2) acquisiscono, anche mediante visite ispettive, i dati previsti dalla documentazione di base di cui al precedente art. 4, n. 1), e utili per l'accertamento dello stato di attuazione degli investimenti;

3) redigono un rapporto sulle verifiche effettuate, proponendo gli eventuali provvedimenti e formulando le osservazioni, valutazioni e proposte ritenute necessarie, anche sulla base delle indicazioni delle amministrazioni e degli enti sottoposti a verifica.

Art. 7.

Il Nucleo ispettivo è dotato di una segreteria, che cura gli affari generali, e di un archivio corrente, posti alle dipendenze del direttore del Nucleo.

Art. 8.

Si applicano ai membri del Nucleo ispettivo le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 7, della legge 17 dicembre 1986, n. 878. Ai membri del Nucleo non appartenenti all'amministrazione statale sono estese, in quanto applicabili, le norme sui diritti, sui doveri e sulle responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il CIPE, viene determinata ogni due anni la remunerazione dei membri del Nucleo ispettivo.

Art. 9.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 21 giugno 1985, concernente l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo ispettivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 febbraio 1987

Il Ministro: ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0201

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 13 marzo 1987.

Prezzi di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, mediante il quale è stato fissato con decorrenza 1° marzo 1985 il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e rimorchi;

Vista la lettera 7 febbraio 1987, n. 480251, con la quale il Provveditorato generale dello Stato comunica che la commissione ministeriale per la determinazione del prezzo delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha provveduto a stabilire i prezzi aggiornati delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1987, il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati è fissato nella misura seguente:

A) *Autoveicoli, anche con targhe CD o EE:*

targa anteriore e posteriore	L.	24.200
targa di prova	»	13.200

B) *Motoveicoli, anche con targa EE:*

targa posteriore o di prova	L	12.100

C) *Rimorchi di autoveicoli:*

targa laterale	L.	13.200
targa ripetitrice posteriore	»	19.800

D) *Macchine agricole e macchine operatrici:*

targa posteriore o di prova	L	12.100
targa laterale per veicoli rimorchiati	»	13.200
targa ripetitrice posteriore	»	12.100

N.B. — Il prezzo delle targhe EE è comprensivo dei bolli autoadesivi indicanti il mese e l'anno di scadenza.

Art. 2.

Il versamento del prezzo delle targhe dovrà essere effettuato sul conto corrente postale intestato, presso ogni capoluogo di provincia, alla locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo IX, cap. 2371, dello stato di previsione dell'entrata, ovvero sul conto corrente postale della sezione di tesoreria

provinciale dello Stato di Roma-Tuscolano, mediante gli appositi bollettini prestampati, per la successiva emissione di quietanza cumulativa imputata al predetto capitolo di entrata.

Art. 3.

All'atto del versamento degli importi di cui all'art. 1 dovrà congiuntamente essere assolta, ove dovuta, l'imposta di bollo, mediante versamento sul medesimo conto corrente postale di cui all'art. 2, con imputazione, per detta imposta di bollo, al capo VIII, cap. 1205 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1987

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota alle premesse:

L'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1959, prevede che il Ministro dei trasporti, con suo decreto, determini il prezzo di vendita delle targhe.

87A2380

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 gennaio 1987.

Aggiornamento della tariffa professionale dei periti agrari.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 61 della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Vista la deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari in data 14 gennaio 1984;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione della tariffa;

Decreta:

È approvata l'unita deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari in data 14 gennaio 1984 che modifica gli onorari e le indennità per le prestazioni professionali.

Roma, addì 14 gennaio 1987

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

IL CONSIGLIO

Nella seduta del 14 gennaio 1984,

Visto l'art. 61 della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - edizione straordinaria - n. 170 del 3 luglio 1972, con il quale è stata approvata la «Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari»;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 19 settembre 1975, i decreto ministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 5 maggio 1978 e il decreto ministeriale 23 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1981 che aggiornano la predetta tariffa;

Considerato che per l'aumentato costo della vita in generale ed in particolare per l'aumento notevole del costo di attrezzature e di reagenti di laboratorio si rende necessario l'aggiornamento della tariffa degli onorari e delle indennità;

Ritenuto infine necessario modificare anche alcuni criteri di rimborso spese;

Considerato altresì che è già trascorso di molto un biennio così come previsto dall'art. 61 della citata legge n. 434;

Delibera:

Di sottoporre al Ministero di grazia e giustizia, affinché detto Dicastero, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, voglia procedere all'aggiornamento della tariffa professionale approvata con decreto ministeriale 10 giugno 1972 e successivamente modificata con i decreti ministeriali 4 settembre 1975, 5 maggio 1978 e 25 maggio 1981 nel seguente modo:

Art. 6 *(Pagamento a saldo)*: sostituzione del secondo periodo dell'unico comma: «Trascorso tale termine decorreranno a favore del professionista gli interessi legali sulle somme dovute e non pagate» con il seguente: «Trascorso tale termine decorreranno a favore del professionista gli interessi sulle somme dovute e non pagate, pari al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia».

Art. 9 *(Rimborso spese)*: sostituzione del penultimo comma: «Le spese per l'uso di mezzi privati sono compensate in ragione di L. 220 per chilometro» con il seguente: «Le spese per l'uso dei mezzi privati sono compensate, per chilometro, in ragione del 30% del costo ufficiale, per litro, della benzina super».

Art. 11 *(Contraddittori)*: sostituzione delle parole: «Spetta al perito agrario un aumento dal 20% al 30%...» con le seguenti: «Spetta al perito agrario un aumento del 30%...».

Art. 14 *(Lavori fuori residenza)*: sostituzione dell'articolo: «Per lavori fuori residenza, il perito agrario ha diritto ad una indennità di L. 21.000 per una sola giornata, di L. 10.500 per mezza giornata e di L. 10.500 per ogni pernottamento, salvo il rimborso integrale delle maggiori spese di trasporto e di soggiorno effettivamente sostenute» con il seguente: «Per lavori fuori residenza, il perito agrario ha diritto ad una indennità di lire 30.000 per ogni giornata, di lire 15.000 per mezza giornata e di L. 15.000 per ogni pernottamento, salvo il rimborso integrale delle maggiori spese di trasporto e di soggiorno effettivamente sostenute».

Art. 16 *(Contenuto della specifica)*: sostituzione della lettera *a)* : «*a)* nome, cognome, residenza, codice fiscale e numero di iscrizione all'albo del professionista» con la seguente: «*a)* nome, cognome, residenza, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione all'albo del professionista».

Art. 17 *(Prestazioni da valutare in ragione del tempo)*: sostituzione del titolo con il seguente: «*(Prestazioni da valutare in ragione del tempo impiegato)*».

Art. 17 *(Prestazioni da valutare in ragione del tempo impiegato)*:

sostituzione della lettera *b)*: «*b)* visite agrarie e relazioni» con la seguente: «*b)* sopralluoghi e relazioni»;

sostituzione della lettera *d)*: «*d)* stima di miglioramenti e danneggiamenti agrari» con la seguente: «*d)* stima di miglioramenti e danneggiamenti agrari e forestali»;

sostituzione della lettera *h)*: «*h)* esami di progetti di trasformazione e miglioramento agrario» con la seguente: «*h)* esami di progetti di trasformazione e miglioramenti agrari e forestali»;

sostituzione della lettera *n)*: «*n)* determinazioni e verifiche di confini, infissione di termini, tipi di frazionamento delle particelle catastali rurali (accesso agli uffici, misure catastali, ricerche di dati e documenti, ecc.);» con la seguente: «*n)* determinazioni e verifiche di confini, infissione di termini, tipi di frazionamento delle particelle catastali e dei fabbricati aziendali (accesso agli uffici, misure catastali, ricerche di dati e documenti, ecc.);»;

sostituzione della lettera *r)*: «*r)* lavori contabili relativi alle aziende agrarie e settori di trasformazione dei prodotti agrari;» con la seguente: «*r)* lavori contabili e conseguenti adempimenti fiscali, calcolo delle retribuzioni e dei contributi del personale, tenuta dei documenti di lavoro e conseguenti adempimenti relativi alle aziende agrarie floricole, orticole, forestali e settori di trasformazione dei prodotti agrarie».

Art. 18 (*Computo delle vacazioni*) - primo comma: sostituzione del secondo periodo: «Il compenso per ogni vacazione è stabilito in ragione di lire 9.000» con il seguente: «Il compenso per ogni vacazione è stabilito in ragione di lire 14.000».

Art. 18 (*Computo delle vacazioni*) - ultimo comma: sostituzione dell'intero comma: «La vacazione per i collaboratori di concetto è stabilita in ragione di lire 5.800» con il seguente: «La vacazione per i collaboratori di concetto è stabilita in ragione di lire 9.000».

Art. 19 (*Delle vacazioni*) - secondo comma: sostituzione dell'intero comma: «Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso e di lire 10.500» con il seguente: «Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso è di lire 16.000».

Art. 19 (*Delle vacazioni*) - ultimo comma: eliminazione dell'intero comma.

Art. 20 (*Prestazioni da valutare a misura*) - unico comma: sostituzione della lettera *b)* «rilevamenti ed operazioni topografiche, planimetriche ed altimetriche» con la seguente: «*b)* rilevamenti planimetrici e altimetrici».

Art. 21 (*Rilievi topografici nella scala 1: 2000 per ogni ettaro*): sostituzione del titolo in: art. 21 (*Rilievi topografici*).

Art. 21 (*Rilievi topografici*): sono compresi in questa categoria i rilievi planimetrici ed altimetrici sia che costituiscano incarichi a se stanti, sia che si considerino come lavoro ausiliario di altre prestazioni riguardanti tutte le particolarità che interessano lo scopo per cui furono commessi. Per la valutazione dei medesimi dovrà farsi riferimento alle sezioni della tabella n. 1 sempre che il lavoro sia richiesto fine a se stesso e cioe senza riferimento ad appoggi catastali oppure che esso costituisca rilevamento di punti da inserire nella maglia planimetrica catastale:

aumento del 30% dei compensi di cui alla sezione 2ª della tabella b. 1 per poligonali di lunghezza inferiore a km 0,500 e diminuzione del 20% per le maggiori eccedenze di poligonali superiori a km 2,500;

aumento del 30% dei compensi di cui alla stessa sezione seconda in caso di incarichi in cui sono rilevabili meno di 20 punti di dettaglio e diminuzione del 20% per le maggiori eccedenze rispetto ai 300 punti rilevabili per ogni incarico;

aumento del 30% dei compensi di cui alla sezione quinta per superfici inferiori ad Ha 3;

oltre ai compensi di cui sopra spettano al perito agrario i rimborsi di spesa di cui all'art. 9;

i rilievi di cui al presente articolo, eseguiti per allineamento saranno compensati a vacazione.

Art. 22 (*Controllo di planimetrie esistenti*) - sostituzione dell'articolo con il seguente: «Se il perito agrario si limita a rilevare il punto di controllo ed il perimetro dei fondi rustici, con riferimento a planimetrie gia esistenti, i compensi fissati nella tabella 1 vanno ridotti del 50%».

Art. 24 (*Consegne, riconsegne di beni rustici*) - terzo comma: sostituzione delle ultime parole «Ha 10» con le seguenti: «Ha 5».

Art. 28 (*Prestazioni da valutare a percentuale*) - unico comma: sostituzione della lettera *m)* «esame e compilazione dei conti colonici» con la seguente: «*m)* esame e compilazione dei conti aziendali e colonici».

Art. 35 (*Stime per danni prodotti dalla grandine*): sostituzione dell'articolo con il seguente: «Per la valutazione dei danni prodotti dalla grandine, anche se effettuata in contraddittorio con periti di imprese assicuratrici, l'onorario spettante al perito agrario va liquidato con il compenso previsto dalla tabella n. 5».

Art. 36 (*Stime per danni cagionati da inadempienze contrattuali o da altre cause*) - primo comma: sostituzione delle ultime parole: «non superi le L. 1.500.000» con le seguenti: «non superi le L. 3.000.000».

Art. 42 (*Progetto di divisione*) - ultimo comma: sostituzione delle parole «di assistere all'istrumento divisionale» con le seguenti: «di assistere alla stipula dell'atto divisionale».

Art. 44 (*Determinazione di confini e tipi di frazionamento*) - ultimo comma: sostituzione dell'intero comma: «Per i tipi di frazionamento delle particelle catastali, oltre l'onorario a vacazione, spetta al perito agrario un compenso di lire 1.300 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento stesso» con il seguente: «Per i tipi di frazionamento delle particelle catastali, oltre l'onorario a vacazione, spetta al perito agrario un compenso di lire 2.000 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento stesso».

Art. 46 (*Consulenze e curatele di aziende agricole*): sostituzione del titolo con il seguente: «(*Consulenze e curatele di aziende agricole e forestali*)».

Art. 46:

sostituzione del primo comma: «Il perito agrario, al quale sia affidata la consulenza e curatela di una azienda agraria, viene compensato in conformità della tabella n. 7» con il seguente: «Il perito agrario, al quale sia affidata la consulenza e curatela di aziende agricole e forestali, viene compensato in conformità della tabella n. 7»;

sostituzione del terzo comma: «Al perito agrario che esplichi la propria consulenza presso aziende agrarie in via di trasformazione o di bonifica, o presso aziende poste in località disagiate o di difficili condizioni igieniche ed economiche, compete un ulteriore compenso in ragione del 25 per cento in più di quello previsto dalla tabella n. 7» con il seguente: «Al perito agrario che esplichi la propria consulenza presso aziende agrarie e forestali in via di trasformazione o di bonifica, o presso aziende poste in località disagiate o di difficili condizioni igieniche ed economiche, compete un ulteriore compenso in ragione del 25 per cento in più di quello previsto dalla tabella n. 7».

Art. 47 (*Assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita e di locazione di fondi rustici*): sostituzione del titolo con il seguente: «(*Assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita, mutui fondiari e locazione di immobili*)».

Art. 47 (*Assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita, mutui fondiari e locazione di immobili*): sostituzione dell'intero articolo con il seguente: «L'onorario spettante al perito agrario per assistenza tecnica ed economica, agricola e forestale nelle contrattazioni di compravendita, mutui fondiari e contratti di locazione di immobili, viene fissata nella tabella n. 8. Il compenso per l'assistenza nelle contrattazioni per locazioni di immobili va calcolato esclusivamente sul canone del primo anno di affitto, quello relativo ai mutui fondiari sull'importo mutuato».

Art. 48 (*Esame e compilazione dei conti colonici*): sostituzione del titolo con il seguente: «(*Esame e compilazione dei conti aziendali colonici*)».

Art. 54 (*Stima di tabacchi e lavori sulla tecnica dei tabacchi*) - primo comma, lettera *a)*:

sostituzione delle parole: «per i tabacchi levantini lire 1.700» con le seguenti: «per i tabacchi levantini lire 2.500»;

sostituzione delle parole: «per i tabacchi tipo "Bright" "Kentuky" e similari lire 1.300» con le seguenti: «per i tabacchi tipo "Bright" "Kentuky" e similari lire 2.000»;

primo comma, lettera *b)*: sostituzione della cifra «lire 1.700» con la seguente: «lire 2.600»;

primo comma, lettera *d)*: sostituzione delle parole «il compenso minimo è previsto in lire 120.000» con le seguenti: «il compenso minimo è previsto in lire 180.000».

Tabella 1 - RILIEVI TOPOGRAFICI, PLANIMETRICI E ALTIMETRICI - CALCOLO SUPERFICI (scala: 1:2000). Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 1

RILIEVI TOPOGRAFICI, PLANIMETRICI E ALTIMETRICI CON TACHEOMETRI O DISTANZIOMETRI ELETTRONICI PER LA REDAZIONE DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO CATASTALI, PIANI QUOTATI ED A CURVE DI LIVELLO CON IL METODO DELLE POLIGONALI.

Natura del terreno	Per ettaro		
	Pianura	Collina	Montagna
Sezione prima			
A) In terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati, con rade intersezioni di corsi d'acqua, strade e siepi.	L. 35.000	L. 45.000	L. 60.000
B) In terreni paludosi o frastagliati da piantagioni, corsi d'acqua, strade, fabbricati	L. 50.000	L. 60.000	L. 75.000
C) In terreni accidentati o coperti da boschi, vigneti e frutteti o difficilmente accessibili.	L. 70.000	L. 80.000	L. 90.000

Natura del terreno	Per chilometro		
	Pianura	Collina	Montagna
Sezione seconda			
A) In terreni nudi o poco alberati.	L. 250.000	L. 300.000	L. 350.000
B) In terreni paludosi o frastagliati da piantagioni e corsi d'acqua	L. 350.000	L. 400.000	L. 450.000
C) In terreni accidentati o coperti da boschi, vigneti e frutteti o difficilmente percorribili	L. 500.000	L. 550.000	L. 600.000

Qualora si compiano rilievi dei punti di dettaglio per piani quotati od a curve di livello, il compenso sarà aumentato del 30%.

Natura del terreno	Per chilometro		
	Pianura	Collina	Montagna
Sezione terza			
Compenso per il solo rilevamento planimetrico dei punti di dettaglio, calcolo e montaggio in mappa (oltre al compenso di cui alla lettera *A* della sezione seconda):			
terreni di cui alla lettera *A)*, sezione seconda per punto. .	L. 2.000	L. 2.500	L. 3.000
terreni di cui alla lettera *B)*, sezione seconda per punto. .	L. 4.000	L. 5.000	L. 6.000
terreni di cui alla lettera *C)*, sezione seconda per punto. .	L. 6.000	L. 7.000	L. 8.000

Natura del terreno	Per chilometro		
	Pianura	Collina	Montagna
Sezione quarta			
Compenso per il rilevamento planoaltimetrico dei punti di dettaglio, calcoli ed esecuzione di piano quotato (oltre il compenso di cui alla sezione prima):			
terreni di cui alla lettera *A)*, sezione seconda per punto .	L. 2.500	L. 3.000	L. 3.500
terreni di cui alla lettera *B)*, sezione seconda per punto .	L. 4.500	L. 5.500	L. 6.500
terreni di cui alla lettera *C)*, sezione seconda per punto .	L. 6.500	L. 8.000	L. 8.500

Natura del terreno	Curve di livello equidistanza		
	m 2	m 5	m 10
Sezione quinta			
Compenso per la esecuzione di piano quotato a curve di livello (oltre al compenso di cui alla lettera *A)* sezione seconda):			
scala 1:500 per Ha	L. 150.000	—	—
scala 1:1000 per Ha.	L. 130.000	L. 110.000	—
scala 1:2000 per Ha.	L. 110.000	L. 100.000	L. 90.000
scala 1:5000 per Ha.	—	L. 90.000	L. 80.000

Sezione sesta

Calcolo delle superfici (oltre al compenso di cui alla lettera *A)*, sezione seconda), con metodo analitico per coordinate ortogonali e polari (formule di Gauss e sistema radiometro (teorema dei seni):

a) appezzamenti a forma regolare (<Ha 1) cadauno L. 25.000;
b) appezzamenti a forma regolare (>Ha 1) cadauno L. 40.000;
c) appezzamenti a forma irregolare (<Ha 1) cadauno L. 60.000;
d) appezzamenti a forma irregolare (>Ha 1) cadauno L. 90.000.

Sezione settima

Calcolo delle superfici con metodo planimetrico:

scala 1:500 per Ha . . . . L. 12.000
scala 1:1000 per Ha. . . . . » 8.000
scala 1:2000 per Ha. . . . . » 4.000
scala 1:4000 per Ha. . . . . » 2.500

Tabella 2 - ONORARI PREVISTI PER OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO SU PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE. Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 2

ONORARI PREVISTI PER OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO
SU PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE

Superficie	Importo
Per superfici fino a mq 1.000 al mq.	L. 60
Per superfici fino a mq 5.000 al mq.	L. 40
Per superfici fino a mq 10.000 ed oltre al mq.	L. 30

Tabella 3 ONORARI PER STIME ANALITICHE SINTETICHE SOMMARIE. Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 3

ONORARI PER STIME ANALITICHE SINTETICHE SOMMARIE

Valore stimato	Stime analitiche	Stime sintetiche	Stime sommarie
Sino a L. 10.000.000	a vacazione	a vacazione	a vacazione
Sul di più sino a L. 30.000.000	2,22%	1,47%	1,10%
Sul di più sino a L. 60.000.000	1,85%	0,92%	0,92%
Sul di più sino a L. 120.000.000	1,47%	0,64%	0,55%
Sul di più sino a L. 300.000.000	1,10%	0,46%	0,37%
Sul di più sino a L. 600.000.000	0,74%	0,37%	0,28%
Oltre L. 600.000.000	0,55%	0,32%	0,18%

Tabella 4 ONORARI RELATIVI AL VALORE LOCATIVO. Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 4

ONORARI RELATIVI AL VALORE LOCATIVO

Canone annuo	Percentuale
Sino a L 1.800.000	7,40%
Sul di più sino a L 4.500.000	5,56%
Sul di più sino a L 9.000.000	3,70%
Oltre L 9.000.000	1,85%

Tabella 5 ONORARI RELATIVI ALLE STIME PER DANNI PRODOTTI DALL'INCENDIO. Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 5

ONORARI RELATIVE ALLE STIME DEI DANNI PRODOTTI DALL'INCENDIO E DALLA GRANDINE

Valore stimato	Incendio compenso percent.	Grandine compenso percent.
Sino a L 2.000.000	a vacazione	a vacazione
Sul di più sino a L. 3.500.000	3,70%	3,40%
Sul di più sino a L 7.000.000	2,77%	2,50%
Sul di più sino a L 15.000.000	2,31%	2,00%
Sul di più sino a L 30.000.000	1,85%	1,50%
Oltre L 30.000.000	1,38%	1,10%

Tabella 6 ONORARI RELATIVI A STIME PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI O DA ALTRE CAUSE Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 6

ONORARI RELATIVI A STIME PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI O DA ALTRE CAUSE

Valore stimato	Compenso percent.
Sino a L 3.000.000	a vacazione
Sul di più sino a L 6.000.000	5,55%
Sul di più sino a L. 12.000.000	3,70%
Sul di più sino a L 24.000.000	2,77%
Oltre L 24.000.000.	1,85%

Tabella 7 ONORARI RELATIVI A CONSULENZE TECNICHE E CURATELE. Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 7

ONORARI RELATIVI A CONSULENZE TECNICHE E CURATELE

Produzione lorda	Compenso percent.
Sulla produzion lorda sino a L. 10.000.000.	5,55%
Sul di più sino a L. 25.000.000	4,62%
Sul di più sino a L. 50.000.000	3,70%
Oltre L 50.000.000.	2,77%

Tabella 8 ONORARI RELATIVI ALL'ASSISTENZA NELLA COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI E CONTRATTI DI LOCAZIONE Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 8

ONORARI RELATIVE ALL'ASSISTENZA NELLA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI MUTUI FONDIARI E CONTRATTI DI LOCAZIONE

Valore	Compravendita di immobili e mutui fondiari	Locazione immobili
Sino a L. 1.000.000.	1,94%	2,76%
Sul di più sino a L. 5.000.000	1,94%	2,13%
Sul di più sino a L. 40.000.000	1,94%	1,48%
Sul di più sino a L. 100.000.000	1,50%	—
Oltre L. 100.000.000.	1,10%	—

Tabella 9 LAVORI DI CONSEGNA E RICONSEGNA FONDI RUSTICI INVENTARI BILANCI. Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 9

LAVORI DI CONSEGNA E RICONSEGNA FONDI RUSTICI INVENTARI BILANCI

ESTENSIONI	Pianura a coltura				Collina a coltura				Montagna		Vigneti, frutteti vivai, boschi a.f.	
	intensiva		estensiva		intensiva		estensiva					
	consegne e inventari	bilanci	consegne e inventari	bilanci	consegne e inventari	bilanci	consegne e inventari	bilanci	consegne e inventari	bilanci	consegne e bilanci	inventario e classificazione piante
Da 10 a 25 ad Ha	6.225	3.570	3.120	1.800	7.155	4.050	3.645	1.950	8.085	4.350	9.015	6.225
Sul di più sino ad Ha 50 ad Ha	5.130	2.970	2.580	1.485	5.910	3.420	3.030	1.785	6.840	3.570	7.620	5.130
Sul di più sino ad Ha 150 ad Ha	4.200	2.505	2.115	1.260	4.830	2.955	2.490	1.410	5.760	2.955	6.375	4.200
Oltre i 150 ad Ha	3.420	2.190	1.725	1.095	3.885	2.640	2.025	1.260	4.830	2.505	5.295	3.420

Tabella 10 - ONORARI PREVISTI PER LAVORI DI STIMA DI SCORTE E FRUTTI PENDENTI. Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 10

ONORARI PREVISTI PER LAVORI DI STIMA DI SCORTE E FRUTTI PENDENTI

Valore stimato	Scorte vive	Scorte morte	Frutti pendenti
Sino a L. 6.000.000	a vacaz.	a vacaz.	a vacaz.
Sul di più sino a L. 12.000.000	0,96%	1,43%	3,48%
Sul di più sino a L. 36.000.000	0,83%	1,31%	2,40%
Sul di più sino a L. 60.000.000	0,71%	1,20%	1,80%
oltre L. 60.000.000	0,60%	1,06%	1,31%

Tabella 11 - ONORARI PREVISTI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 49. Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 11

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 49

Importo dell'opera	Costruzioni rurali	Costruzioni idrauliche e stradali	Bonifiche in generale
Sino a L. 5.000.000	8,60%	10,25%	9,25%
Sul di più sino a L. 10.000.000	7,61%	9,18%	8,30%
Sul di più sino a L. 30.000.000	6,57%	8,08%	7,30%
Sul di più sino a L. 50.000.000	5,36%	6,92%	6,30%
Oltre L. 50.000.000	4,26%	5,75%	5,27%

I compensi di cui alla tabella 11 s'intendono riferiti ai lavori di nuova costruzione e comprensivi di progetto esecutivo, preventivo di spesa, capitolato e contratto di appalto, direzione lavori e liquidazione danni. Per riadattamento e ristrutturazione le percentuali di cui sopra vanno maggiorate del 10%. Per i calcoli di coibentazione sarà operata una ulteriore maggiorazione dello 0,50%.

Tabella 13 - ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 55 (ZOOTECNIA-CASEIFICIO). Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 13

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 55 (ZOOTECNIA-CASEIFICIO)

Valore del latte trasformato	Quota percentuale
Sino a L. 12.000.000	a vacazione
Sul di più sino a L. 40.000.000	3,50%
Sul di più sino a L. 100.000.000	2,50%
Sul di più sino a L. 200.000.000	1,70%
Sul di più sino a L. 400.000.000	1,20%
Oltre L. 400.000.000	0,70%

Tabella 14 - ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER I CONTROLLI ANALITICI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO. Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 14

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER I CONTROLLI ANALITICI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

1) Determinazione del grasso nel latte, nel siero, nel latticello	L. 2.500
2) Determinazione della densità del latte o del siero	L. 2.000
3) Determinazione della sostanza secca e del residuo magro del latte (per calcolo)	L. 3.200
4) Determinazione dell'acidità del latte o del siero (metodo Soxhlet o Dornic)	L. 1.900
5) Determinazione del punto criscopico del latte	L. 4.500
6) Saggio dell'alizarina (latte)	L. 900
7) Determinazione delle impurità solide nel latte (prova al sudiciometro)	L. 1.800
8) Determinazione delle sostanze proteiche nel latte (metodo Kjeldahl)	L. 18.000
9) Prova della fosfatasi o della riduttasi nel latte	L. 4.000
10) Prova lattofermentativa e caseozimoscopica	L. 4.000
11) Ricerca residui antibiotici nel latte	L. 12.000
12) Determinazione del PH del latte e del formaggio	L. 5.000
13) Ricerca della mastite (test Whiteside o Leucocitest)	L. 8.000
14) Esame microscopico del latte e del siero	L. 6.000
15) Analisi completa del latte: grasso, densità, punto criscopico, acidità, prova al sudiciometro, calcolo materia secca e residuo magro e relativo giudizio di qualità o sofistificazioni	L. 20.000
16) Determinazione del grasso nella crema di latte	L. 3.500
17) Determinazione del grasso nel burro	L. 4.500
18) Determinazione dell'umidità del burro (metodo per pesata)	L. 2.500

19) Determinazione nel burro degli acidi grassi volatili solubili (indice Wollny) ed insolubili (ind. Polenske) . . . . L. 15.000

20) Determinazione dell'indice di rifrazione del burro . . . . L. 6.000

21) Determinazione del grasso (metodo Gerber), dell'umidità (metodo per pesata) e della materia secca nel formaggio con relativo calcolo del grasso sul secco . . . . L. 18.000

22) Determinazione del cloruro di sodio nel burro o nel formaggio (metodo di riferimento) . . . . L. 12.000

23) Determinazione del grasso nel latte in polvere o nella caseina . . . . L. 5.000

24) Determinazione dell'umidità nel latte in polvere o nella caseina (per pesata) . . . . L. 8.000

25) Determinazione del grasso nella ricotta . . . . L. 6.500

Tabella 15 - ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 56 (VITIVINICOLTURA-ENOLOGIA). Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 15

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 56 (VITIVINICOLTURA-ENOLOGIA)

Prestazioni professionali	Fino a lire 8.000.000	Sul di più fino a lire				Oltre lire 200.000.000
		20.000.000	40.000.000	95.000.000	200.000.000	
1. Vinificazione delle uve	a vacazione	3,50%	2,50%	1,70%	1,20%	0,70%
2. Conservazione dei vini durante l'annata vinicola	»	1,50%	1,25%	0,85%	0,60%	0,35%
3. Approntamento del prodotto pronto per il consumo (*)	»	3,50%	3,00%	2,50%	1,70%	1,20%
4. Interventi per singoli trattamenti di demetallizzazione con impiego di ferrocianuro di potassio (decreto ministeriale 5 settembre 1967)	»	1,25%	1,00%	0,85%	0,60%	0,35%

(*) Qualora si rendesse necessaria la demetallizzazione a norma del decreto ministeriale 5 settembre 1967 le percentuali di cui al comma terzo verranno ridotte dello 0,50%.

Tabella 16 - ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER CONTROLLI ANALITICI DEL SETTORE ENOLOGICO. Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 16

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER CONTROLLI ANALITICI DEL SETTORE ENOLOGICO

1) Grado serometrico (Baumé, Babo, ecc.) . . . . L. 1.500
2) Peso specifico secondo i metodi ufficiali . . . . L. 4.000
3) Alcool in volume all'ebuliometro . . . . L. 3.500
4) Alcool in volume per distillazione . . . . L. 7.000
5) Alcool in peso per distillazione . . . . L. 7.000
6) Alcool per via chimica . . . . L. 9.000
7) Acidità totale sui vini . . . . L. 3.500
8) Acidità totale sugli aceti . . . . L. 4.000
9) Acidità volatile corretta della anidride solforosa (secondo i metodi ufficiali) . . . . L. 6.500
10) Zuccheri riduttori in volumi . . . . L. 5.000
11) Zuccheri riduttori in peso . . . . L. 5.000
12) Zuccheri dopo inversione in peso . . . . L. 8.000
13) Zuccheri prima e dopo inversione in volume . . . . L. 8.000
14) Zuccheri prima e dopo inversione in peso . . . . L. 13.000
15) Anidride solforosa totale (Ritter) . . . . L. 4.500
16) Anidride solforosa libera . . . . L. 3.000
17) Anidride solforosa totale (Hass) . . . . L. 7.000
18) Anidride solforosa libera (Benvegnin) . . . . L. 4.000
19) Estratto secco (metodo diretto) . . . . L. 8.000
20) Estratto secco (metodo indiretto) . . . . L. 9.000
21) Ceneri . . . . L. 7.000
22) Ceneri e alcalinità delle ceneri . . . . L. 8.000
23) Alcool metilico determinazione sui vini . . . . L. 9.000
24) Alcool metilico determinazione sui distillati . . . . L. 6.000
25) Verifica del limite di salatura . . . . L. 6.000
26) Verifica del limite di gessatura . . . . L. 9.000
27) Ricerca dei floruri, o fosfati o nitrati . . . . L. 9.000
28) Ricerca del tannino, o glicerina, o rame . . . . L. 9.000
29) Ricerca del calcio o zinco . . . . L. 9.000

30) Ricerca del bromo e bromoacetati	L. 9.000
31) Ricerca di saccarina, o piridina, o caramello	L. 9.000
32) Ricerca dell'acido ascorbico, o citrico, o tartarico	L. 9.000
33) Ricerca dei coloranti estranei (Arata)	L. 8.000
34) Ricerca degli ibridi	L. 13.000
35) Ricerca dell'azoto totale	L. 9.000
36) Ricerca del ferro totale	L. 9.500
37) Ricerca del sodio e del potassio	L. 13.000
38) Ricerca del PH	L. 6.000
39) Esame organoelettico	L. 13.000
40) Esame delle «casse»	L. 6.500
41) Esame microscopico	L. 8.000
42) Esame del numero di ioni	L. 10.000

Tabella 17 - ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 57 (OLIVICOLTURA-ELAIOTECNIA). Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 17

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 57 (OLIVICOLTURA-ELAIOTECNIA)

	Per ogni campione
A) *Saggi tecnici:*	
1) determinazione della resa delle olive in olio	L. 10.000
2) determinazione qualità olive da olio al naturale	L. 12.000
3) determinazione qualità di olive da tavola confezionate	L. 15.000
4) determinazione qualità di olive da tavola al naturale	L. 15.000

	Olio	Sanse
B) Valutazioni di partite di olio e sanse:		
Sino a L. 5.000.000 per partita	a vacazione	a vacazione
Sul di più sino a L. 10.000.000 per partita	4,00%	3,00%
Sul di più sino a L. 25.000.000 per partita	3,50%	2,75%
Sul di più sino a L. 50.000.000 per partità	3,00%	2,50%
Oltre L. 50.000.000 per partita	2,00%	2,25%

Tabella 18 - ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER CONTROLLI ANALITICI NEL SETTORE ELAIOTECNICO. Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 18

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER CONTROLLI ANALITICI NEL SETTORE ELAIOTECNICO

	Per ogni campione
A) *Controlli organolettici:*	
1) assaggio per determinare i pregi e difetti dell'olio	L. 8.000
B) *Controlli analitici:*	
1) acidità	L. 6.000
2) saggi colorimetrici per rilevare adulterazioni	L. 8.000
3) saggi spettrofotometrici eseguiti con spettroretrattometri o simili per rilevare adulterazioni	L. 10.000
4) determinazione del grasso totale nelle olive	L. 9.000

Tabella 19 - ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 58 (ORTOFLOROFRUTTICOLTURA, GIARDINAGGIO E VIVAISTICA). Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 19

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 58
(ORTOFLOROFRUTTICOLTURA, GIARDINAGGIO E VIVAISTICA)

Valore di stima	Quota percentuale
Sino a L. 5.000.000	a vacazione
Sul di più sino a L. 10.000.000	4,00%
Sul di più sino a L. 25.000.000	3,50%
Sul di più sino a L. 50.000.000	3,00%
Oltre L. 50.000.000	2,00%

Il consigliere segretario *Il presidente*

87A1887

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 febbraio 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° marzo 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro e autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° marzo 1987, al prezzo di emissione di L. 99 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° marzo 1988, è pari al 10,35 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il suddetto rendimento annuale lordo verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale sui predetti buoni al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione è rappresentato dal rapporto $\frac{(1 - t_n)}{(1 - t_o)}$ dove t_o è la misura unitaria della ritenuta fiscale al momento dell'emissione e t_n quella alla quale sono assoggettati i buoni ordinari del Tesoro relativi alle aste di cui al precedente comma.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge

19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° marzo di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° marzo 1988 e l'ultima il 1° marzo 1997.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25% come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556.

Ove occorra, la Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando l'importo complessivo da corrispondere a ciascun portatore dei titoli alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1997, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 marzo 1987 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il giorno 6 marzo 1987, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del Tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 7.000 miliardi dei certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7. L'eventuale importo relativo ai dietimi di interesse sarà versato, con bonifico di due giorni di interesse, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° MARZO 1987».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO», nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° MARZO 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, nonché l'importo netto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1997» «EMISSIONE 1° MARZO 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi e netti, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1997, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1987
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 66

87A2420

DECRETO 19 marzo 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 marzo 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1987
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 196

87A2474

DECRETO 19 marzo 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 marzo 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 30 settembre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1987
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 197

87A2475

DECRETO 19 marzo 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 30 marzo 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 30 marzo 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1987
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 198

87A2476

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 febbraio 1987.

Elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi;

Visto in particolare il relativo art. 10, che vincola a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, quando non sia regolata da speciale convenzione, l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, subordinandone l'immissione al consumo alimentare al prescritto trattamento di depurazione con i relativi controlli ed alle successive operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettatura;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978, come integrato dal decreto ministeriale 8 febbraio 1982, recante norme sui requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983, recante norme sui requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi e sulle modalità del relativo trattamento, con le specie di molluschi depurabili;

Considerate le garanzie di idoneità igienico-sanitaria all'origine dei molluschi eduli lamellibranchi esportati e delle relative zone acquee di provenienza, come a tutt'oggi fornite dai Paesi esteri esportatori ufficialmente riconosciuti;

Ravvisata l'utilità di individuare preventivamente — sulla base della documentazione ufficialmente presentata dalle autorità governative dei Paesi interessati — le zone marine estere di provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi dalle quali può ritenersi consentita, ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, l'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi in esse allevati, raccolti o stabulati con l'indicazione anche dei relativi periodi di esportazione;

Ritenuto cautelarmente necessario, per assicurare in ogni caso la salubrità di molluschi eduli depurabili importati dai Paesi esteri, subordinare il rilascio delle relative autorizzazioni alle singole imprese importatrici all'osservanza di tempi minimi del prescritto trattamento di depurazione del prodotto, la cui durata viene predeterminata in funzione delle garanzie sanitarie all'origine assicurate dai Paesi esportatori;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, in data 17 ottobre 1986;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, ed ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni sanitarie alle imprese interessate, i Paesi esteri dai quali è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili destinati al consumo diretto — con la precisazione delle rispettive zone acquee di produzione, di raccolta o di stabulazione per le quali è stata da essi ufficialmente attestata l'idoneità igienico-sanitaria — le relative specie di molluschi allevate, raccolte o stabulate in dette zone marine, ed i periodi dell'anno in cui è consentita la importazione vengono così individuati:

Albania:

area marina: zona compresa tra Lago Butrinti e punta Ksamil (Saranda);

specie molluschi: Mytilus galloprovincialis;

periodo di importazione: da gennaio a dicembre.

Canada:

area marina: provincia della Britsh Columbia;

zone marine: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

specie molluschi: Venerupis japonica e Protothaca staminea;

periodo di importazione: da gennaio a dicembre;

zone marine: 21, 22, 23, 24, 25;

specie molluschi: Venerupis japonica e Protothaca staminea;

periodo di importazione: da ottobre ad aprile.

Danimarca:

area marina: Limfjorden;

zone marine: Ejerslev, Holmeflak S, Blindrøn V, Banke I, Banke II, Banke III, Faerkerodde «Fur», Livo Brending, Jungeore, Bjornsholm;

specie molluschi: Mytilus edulis;

periodo di importazione: da gennaio a dicembre.

Francia:

area marina: coste mediterranee e atlantiche;

specie di molluschi: Ostrea edulis e Crassostrea gigas;

periodo di importazione: da gennaio a dicembre;

area lagunare: Etang de Thau-Sete;

specie di molluschi: Tapes decussatus, Crassostrea gigas, Mytilus galloprovincialis;

periodo di importazione: da gennaio a dicembre;

area marina: zona est del Cotentin (baie de Seine);

specie di molluschi: Crassostrea gigas, Mytilus galloprovincialis, Mytilus edulis, Cardium edule, Tapes decussatus;

periodo di importazione: da settembre a giugno;

area marina: zona ovest del Cotentin;

specie di molluschi: Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Cardium edule, Venus verrucosa, Tapes decussatus;

periodo di importazione: da gennaio a dicembre.

Grecia:

area marina: Lefchoudi-Chalastra (Salonicco);

specie di molluschi: Tapes decussatus, Ostrea edulis, Modiola barbata, Venus verrucosa, Mytilus galloprovincialis;

area marina: Golfo Kallonis (Mitilene);

specie di molluschi: Ostrea edulis, Modiola barbata, Tapes decussatus, Venus verrucosa;

area marina: Golfo Maliaco;

specie di molluschi: Tapes decussatus, Ostrea edulis, Modiola barbata, Venus verrucosa, Mytilus galloprovincialis;

periodo di importazione: da gennaio a dicembre.

Jugoslavia:

area marina: Portorose-Sezza;

specie di molluschi: Mytilus galloprovincialis;

area marina: Golfo di Pirano;

specie di molluschi: Mytilus galloprovincialis;

area marina: Canal d'Arsia (Pola);

specie di molluschi: Mytilus galloprovincialis, Ostrea edulis;

area marina: Golfo di Mali Ston;

specie di molluschi: Mytilus galloprovincialis;

periodo di importazione: da gennaio a dicembre.

Marocco:

area marina: Lago di Moulay Bousselham (regione di Kenitra);

specie di molluschi: Tapes decussatus;

periodo di importazione: da ottobre a maggio.

Olanda:

area marina: Waddensee;

specie di molluschi: Cardium edule e Mytilus edulis;

area marina: Grevenlingen;

specie di molluschi: Ostrea edulis;

area marina: Oosterschelde;

specie di molluschi: Cardium edule, Mytilus edulis, Ostrea edulis, Crassostrea gigas;

periodo di importazione: da gennaio a dicembre.

Repubblica federale tedesca:

area marina: Wattermeer della Frisia del Nord;

specie di molluschi: Mytilus edulis;

periodo di importazione: da gennaio a dicembre.

Tunisia:

area marina: zona compresa tra Gabés e Zarzis;

parchi marini di stabulazione: Gargour/Sfax, Chebba, Grottes/Bizerte, Menzel Djemil, Gammarth, Port Prince;

specie di molluschi: Tapes decussatus;

periodo di importazione: da ottobre a maggio.

Turchia:

area marina: Ayvalik (provincia Balikesir);

specie di molluschi: Ostrea edulis, Mytilus galloprovincialis, Modiola barbata, Tapes decussatus, Venus Verrucosa;

periodo di importazione: da gennaio a dicembre.

Nei singoli provvedimenti autorizzatori delle importazioni i tempi minimi del prescritto trattamento di depurazione dei molluschi eduli depurabili, cui è subordinato il rilascio delle stesse autorizzazioni, sono predeterminati in funzione delle rispettive provenienze e della portata delle garanzie igienico-sanitarie offerte dai Paesi esportatori sopra indicati come segue:

Albania, Canada, Danimarca, Francia, Grecia, Jugoslavia, Olanda, Repubblica federale tedesca: tempo di depurazione 24 ore:

Marocco, Tunisia e Turchia: tempo di depurazione 48 ore.

Le importazioni di molluschi eduli dalla Spagna restano vincolate alle condizioni previste dal vigente accordo sanitario italo-spagnolo 11 maggio 1979, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1980, n. 1014.

Roma, addì 11 febbraio 1987

p. *Il Ministro:* D'AQUINO

87A1769

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 marzo 1987.

Estinzione di cinquantasette enti ecclesiastici della diocesi di Avellino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Avellino ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 27 agosto 1986, con il quale il vescovo diocesano di Avellino elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Avellino richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi di Avellino estintisi unitamente alle mense vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI AVELLINO

1. Avellino, mensa vescovile della diocesi di Avellino, sita in 83100 Avellino, piazza Libertà n. 23.

2. Avellino, beneficio capitolare della cattedrale di Avellino che si compone: un arcidiacono, un penitenziere, un arciprete, due primicerio, un teologo, cinque canonici, sei mansionari, sito in 83100 Avellino, piazza Duomo.

3. Aiello del Sabato, frazione Tevernola S. Felice, beneficio parrocchiale S. Felice Martire, sito in 83020 Tavernola S. Felice, frazione di Aiello del Sabato, via Capocasale.

4. Aiello del Sabato, beneficio parrocchiale S. Maria della Nascita (noto anche quale beneficio parrocchiale S. Maria della Natività), sito in 83020 Aiello del Sabato, piazza Garibaldi.

5. Atripalda, beneficio parrocchiale S. Ippolisto Martire, sito in 83042 Atripalda, piazza Tempio Maggiore.

6. Atripalda, beneficio parrocchiale S. Maria del Carmine, sito in 83042 Atripalda, via Roma.

7. Avellino, frazione Valle Ponticelli, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta in Cielo (noto anche quale prebenda parrocchiale della frazione Valle parrocchia di Valle), sito in 83010 Valle Ponticelli, frazione di Avellino.

8. Avellino, frazione Picarelli, beneficio parrocchiale SS.mo Salvatore, sito in 83010 Picarelli, frazione di Avellino.

9. Avellino, frazione Bellizzi Irpino, beneficio parrocchiale S. Maria di Costantinopoli (noto anche quale parrocchia di Bellizzi Irpino), sito in 83020 Bellizzi Irpino, frazione di Avellino, via Giancola n. 83.

10. Avellino, beneficio parrocchiale Maria Assunta in Cielo Cattedrale, sito in 83100 Avellino, piazza Duomo.

11. Avellino, beneficio parrocchiale S. Maria di Costantinopoli, sito in 83100 Avellino, corso Umberto I

12. Avellino, beneficio parrocchiale SS.ma Trinità dei Poveri, sito in 83100 Avellino, via Trinità.

13. Avellino, beneficio parrocchiale S. Francesco d'Assisi (noto anche quale chiesa parrocchiale di S. Francesco di Assisi), sito in 83100 Avellino, via Fontanatetta.

14. Avellino, beneficio parrocchiale SS.mo Rosario (noto anche quale beneficio parrocchiale Maria SS.ma del Rosario, SS.mo Rosario della Beata Vergine Maria, parrocchia della Beata Vergine del Rosario, sito in 83100 Avellino, corso Vittorio Emanuele.

15. Avellino, beneficio parrocchiale S. Alfonso Maria dei Liguori, sito in 83100 Avellino, piazza Luigi Sturzo n. 10.

16. Avellino, beneficio parrocchiale S. Ciro Martire, sito in 83100 Avellino, via Guido Dorso n. 4.

17. Avellino, beneficio parrocchiale Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, sito in 83100 Avellino, via degli Imbimbo n. 49.

18. Candida, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta (noto anche quale chiesa parrocchiale Maria SS.ma Assunta in cielo), sito in 83040 Candida, piazza dei Martiri n. 1.

19. Capriglia Irpina, beneficio parrocchiale S. Nicola di Bari, sito in 83010 Capriglia Irpina, piazza S. Nicola.

20. Capriglia Irpina, frazione S. Felice, beneficio parrocchiale S. Felice da Cantalice (noto anche quale parrocchia S. Felice da Cantalice), sito in 83010 S. Felice, frazione di Capriglia Irpina.

21. Cesinali, beneficio parrocchiale S. Silvestro Papa (noto anche quale, beneficio parrocchiale S. Silvestro Papa e S. Antonio di Vienna, prebenda parrocchiale S. Silvestro e S. Antonio di Vienna, parrocchia di S. Silvestro in Cesinali), sito in 83020 Cesinali, via S. Rocco.

22. Fontanarosa, beneficio parrocchiale S. Nicola Maggiore (noto anche quale beneficio parrocchiale S. Nicola maggiore e S. Maria della misericordia, beneficio parrocchiale e Santuario della misericordia, sito in 83040 Fontanarosa, piazza Cristo Re.

23. Frigento, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta in Cielo, (noto anche quale arcipretura di Frigento), sito in 83040 Frigento, via Duomo.

24. Gesualdo, beneficio parrocchiale S. Nicola di Bari, sita in 83040 Gesualdo, via S. Nicola.

25. Gesualdo, beneficio parrocchiale S. Antonino Martire (noto anche quale Badia curata di S. Antonino Martire ex collegiata), sito in 83040 Gesualdo, via Roma.

26. Grottaminarda, frazione Carpignano, beneficio parrocchiale S. Maria di Carpignano (noto anche quale Parrocchia di Carpignano) sito in 83030 Carpignano, frazione di Grottaminarda.

27. Grottaminarda, frazione Carpignano, beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo (noto anche quale Abbazzia di S. Michele) sito in 83035 Grottaminarda, via Volpe.

28. Grottaminarda, beneficio parrocchiale S. Maggiore (noto anche quale arcipretura di S. Maria Maggiore, prebenda parrocchiale di S. Maria Maggiore parrocchia S. Maria Maggiore), sito in 83035 Grottaminarda, via S. Maria.

29. Grottolella, beneficio parrocchiale S. Egidio Abate (noto anche quale parrocchia di Grottolella, chiesa arcipretale di Grottolella) sito in 83010 Grottolella, via Rione S. Egidio.

30. Luogosano, beneficio parrocchiale S. Maria Maggiore e S. Marcellino (noto anche quale parrocchia S. Maria Maggiore e S. Marcellino, chiesa parrocchiale S. Maria Maggiore e S. Marcellino), sito in 83040 Luogosano, piazza Giovanni XXIII.

31. Manocalzati, beneficio parrocchiale S. Marco Evangelista, sito in 83030 Manocalzati, piazza S. Marco n. 16.

32. Manocalzati, beneficio parrocchiale S. Barbato, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta in Cielo (noto anche quale arcipretura di S. Barbato del comune di Manocalzati), sito in 83030 S. Barbato, frazione di Manocalzati.

33. Mirabella Eclano, frazione S. Caterina, beneficio parrocchiale S. Maria a Corte (noto anche quale Abbazia di S. Maria a Corte), sito in 83036 S. Caterina, frazione di Mirabella Eclano.

34. Mirabella Eclamo, frazione Passo Eclano, beneficio parrocchiale SS. Rosario di Pompei (noto anche quale S. Maria del SS.mo Rosario di Pompei), sito in 83036 Passo Eclano, frazione di Mirabella Eclano.

35. Mirabella Eclano, frazione Calore, beneficio parrocchiale S. Maria del Carmine, sito in 83033 Calore, frazione di Mirabella Eclano.

36. Mirabella Eclano, frazione Pianopantano, beneficio parrocchiale S. Maria del Carmine (noto anche quale chiesa di S. Maria del Carmine), sito in 83036 Galore, frazione di Mirabella Eclano.

37. Mirabella Eclano, beneficio parrocchiale S. Maria Maggiore (noto anche quale, arcipretura di S. Maria Maggiore), sito in 83036 Mirabella Eclano, via Eclano.

38. Monteforte Irpino, beneficio parrocchiale S. Martino (noto anche quale parrocchia di S. Martino), sito in 83024 Monteforte Irpino, via S. Martino.

39. Monteforte Irpino, beneficio parrocchiale S. Nicola di Bari (noto anche quale parrocchia di S. Nicola), sito in 83024 Monteforte Irpino, piazza Umberto I.

40. Montefredane, beneficio parrocchiale S. Maria del Carmine (noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria del Carmine, arcipretura del comune di Montefredane, parocchia di S. Maria del Carmine, arcipretura curata di S. Maria del Carmine), sito in 83030 Montefredane, piazza Municipio.

41. Montefredane, frazione Arcella, beneficio parrocchiale S. Lucia Vergine e Martire, sito in 83030 Arcella, frazione di Montefredane.

42. Parolise, beneficio parrocchiale S. Vitaliano Vescovo (noto anche quale parrocchia di S. Vitaliano), sito in 83050 Parolise, piazza Chiesa.

43. Paternopoli, beneficio parrocchiale S. Nicola di Bari (noto anche quale parrochia di S. Nicola di Mari), sito in 83052 Parternopoli, via Nazario Sauro.

44. Prata Principato Ultra, beneficio parrocchiale S. Giacomo Apostolo, sito in 83030 Prata P.U., piazza Nicola Grillo.

45. Pratola, frazione Serra, beneficio parrocchiale S. Audeno (noto anche quale parrocchia di Serra), sito in 83030 Serra, frazione di Pratola.

46. Rocca San Felice, beneficio parrocchiale S. Maria Maggiore, sito in 83050 Rocca S. Felice, via Mattina n. 2.

47. Salza Irpina, beneficio parrocchiale Santi Pietro e Paolo (noto anche quale parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, parrocchia di Salza Irpina), sito in 83050 Salza Irpina, piazza Michele Capozzi.

48. San Mango sul Calore, beneficio parrocchiale S. Maria degli Angeli (noto anche quale beneficio parrocchiale S. Maria degli Angeli e S. Teodoro Martire, parrocchia di S. Maria degli Angeli, arcipretura di S. Mango sul Calore), sito in 83050 San Mango sul Calore.

49. S. Potito Ultra, beneficio parrocchiale S. Antonio Abate, sito in 83050 S. Potito Ultra, piazza Libertà n. 1.

50. Sant'Angelo all'Esca, beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo (noto anche quale parrocchia di S. Michele Arcangelo), sito in 83050 S. Angelo all'Esca, largo S. Michele.

51 S. Stefano del Sole, beneficio parrocchiale S. Stefano (noto anche quale parrocchia arcipretale di S. Stefano del Sole, parrocchia di S. Stefano del Sole, mensa arcipretale di S. Stefano del Sole), sito in 83050 S. Stefano del Sole, piazza del Popolo.

52. Sorbo Serpico, beneficio parrocchiale Santi nomi di Gesù e Maria (noto anche quale parrocchia di Sorbo Serico), sito in 83050 Sorbo Serpico, piazza Francesco Amatucci.

53. Sturno, beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo (noto anche quale chiesa abbaziale curata di S. Michele Arcangelo, beneficio badiale curato di S. Michele, badia di S. Michele Arcangelo, badia curata di S. Michele Arcangelo), sita in 83055 Sturno, piazza M. Aufiero.

54. Sturno, beneficio parrocchiale Santi Domenico e Francesco (noto anche quale parrocchia di S. Domenico e S. Francesco, chiesa di S. Domenico), 83055 Sturno, via S. Domenico.

55. Summonte, frazione Starze, beneficio parrocchiale Maria SS.ma Addolorata (noto anche quale arcipretura di S. Maria Maggiore, parrocchia di Starze); sito in 83010 Starze, frazione di Summonte.

56. Taurasi, beneficio parrocchiale S. Marciano (noto anche quale arcipretura di S. Marciano Vescovo, in Taurasi), sito in 83030 Taurasi, piazza Duomo n. 8.

57. Villamaina, beneficio parrocchiale S. Maria della Pace (noto anche quale arcipretura S. Maria della Pace, arcipretura curata S. Maria della Pace, reggia arcipretura S. Maria della Pace, mensa arcipretale S. Maria della Pace), sito in 83050 Villamaina, via Pace.

Roma, addì 10 marzo 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A2241

DECRETO 10 marzo 1987

Estinzione di centosettantatre enti ecclesiastici della diocesi dei Marsi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi dei Marsi ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 30 settembre 1986 con il quale il vescovo diocesano dei Marsi elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano dei Marsi richiamato in premessa.

Art. 2

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi dei Marsi estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

1 Comune di Aielli, beneficio canonicato SS. Trinità, sito in 67041 Aielli.

2. Comune di Aielli, prebenda parrocchiale della SS. Trinità, sita in 67041 Aielli.

3. Comune di Aielli, canonicato primo, sito in 67041 Aielli.

4. Comune di Avezzano, abbazia di S. Sebastiano, sita in 67050 Paterno di Avezzano.

5. Comune di Avezzano, Beneficio parrocchiale di S. Maria, sita in 67050 Cese di Avezzano.

6. Comune di Avezzano, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sito in 67050 Cese di Avezzano.

7. Comune di Avezzano, cappella del SS. Sacramento, sita in 67050 Cese di Avezzano.

8. Comune di Avezzano, amm.ne della parrocchia del S. Cuore di S. Rocco, nota anche come parrocchia del S. Cuore in S. Rocco, amm.ta dalla diocesi, sita in 67051 Avezzano.

9. Comune di Avezzano, mensa vescovile dei Marsi, sita in 67051 Avezzano.

10. Comune di Avezzano, parrocchia di S. Croce, sita in 67050 Antrosano.

11. Comune di Avezzano, prebenda parrocchiale di S. Bartolomeo, sit in 67051 Avezzano.

12. Comune di Avezzano, prebenda parrocchiale di S. Giovanni decollato, sita in 67051 Avezzano.

13. Comune di Avezzano, beneficio parrocchiale del S. Cuore di S. Rocco, sito in 67051 Avezzano.

14. Comune di Avezzano, prebenda parrocchiale di S. Salvatore, sita in 67050 Paterno di Avezzano.

15. Comune di Avezzano, Abbazia di S. Michele Arcangelo, sita in 67050 S. Pelino di Avezzano.

16. Comune di Bisegna, arcipretura di S. Sebastiano, nota anche come arcipretura di Bisegna, sita in 67050 S. Sebastiano.

17. Comune di Bisegna, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 67050 Bisegna.

18. Comune di Capistrello, prebenda parrocchiale di S. Antonio, sita in 67053 Capistrello.

19. Comune di Capistrello, beneficio parrocchiale di S. Silvestro, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Sebastiano, sita in 67053 Capistrello.

20. Comune di Capistrello, Abbazia delle Suore di S. Agnese, sita in 67053 Capistrello.

21. Comune di Capistrello, prebenda parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 67060 Corcumello di Capistrello.

22. Comune di Capistrello, abbazia di S. Pietro, sita in 67060 Corcumello.

23. Comune di Capistrello, prebenda parrocchiale dell'abbazia di S. Nicola, sita in 67060 Corcumello di Capistrello.

24. Comune di Cappadocia, prebenda parrocchiale di S. Margherita, sita in 67060 Cappadocia.

25. Comune di Cappadocia, abbazia di Cappadocia, sita in 67060 Cappadocia.

26. Comune di Cappadocia, abbazia di Verrecchie, sita in 67060 Verrecchie di Cappadocia.

27. Comune di Cappadocia, prebenda parrocchiale di Petrella Liri, sita in 67060 Petrella Liri di Cappadocia.

28. Comune di Cappadocia, beneficio di S. Cristina, sito in 67060 Petrella Liri.

29. Comune di Carsoli, arcipretura di Poggiocinolfo, sita in 67060 Poggiocinolfo di Carsoli.

30. Comune di Carsoli, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 67060 Poggiocinolfo di Carsoli.

31. Comune di Carsoli, arcipretura di S. Nicola di Bari, nota anche come arcipretura di Villaromana, sita in 67060 Villaromana di Carsoli.

32. Comune di Carsoli, beneficio parrocchiale di S. Vittoria, noto anche come arcipretura, sito in 67061 Carsoli.

33. Comune di Carsoli, prima coadiutoria curata nella chiesa di S. Vittoria, sita in 67061 Carsoli.

34. Comune di Carsoli, seconda coadiutoria curata nella chiesa di S. Vittoria, sita in 67061 Carsoli.

35. Comune di Carsoli, terza coadiutoria curata nella chiesa di S. Vittoria, sita in 67061 Carsoli.

36. Comune di Carsoli, Cappella di S. Agnese, sita in 67061 Carsoli.

37. Comune di Carsoli, beneficio cappella della Natività, nota anche come cappella della Natività, sito in 67061 Montesabinese di Carsoli.

38. Comune di Carsoli, beneficio cappella del SS. Sacramento, nota anche come cappella del SS. Sacramento, sito in 67061 Montesabinese di Carsoli.

39. Comune di Carsoli, cappella di S. Giusta, sita in 67061 Montesabinese di Carsoli.

40. Comune di Carsoli, cappella di S. Antonio, sita in 67060 Colli di Montebove.

41. Comune di Carsoli, cappella di S. Berardo, sita in 67060 Colli di Montebove.

42. Comune di Carsoli, cappella della Concezione, sita in 67060 Colli di Montebove.

43. Comune di Carsoli, cappella di S. Giuseppe, sita in 67060 Colli di Montebove.

44. Comune di Carsoli, cappella del Suffragio, sita in 67060 Colli di Montebove.

45. Comune di Carsoli, prebenda parrocchiale di S. Stefano, sita in 67060 Tufo di Carsoli.

46. Comune di Carsoli, prebenda parrocchiale di Pietrasecca, sita in 67065 Pietrasecca.

47. Comune di Castellafiume, abbazia di S. Nicola di Bari, sita in 67050 Castellafiume.

48. Comune di Castellafiume, prebenda parrocchiale di S. Salvatore, sita in 67050 Pagliara dei Marsi.

49. Comune di Celano, prepositura curata di S. Giovanni Battista, sita in 67043 Celano.

50. Comune di Celano, cappella di Fonticelli, sita in 67043 Celano.

51. Comune di Celano, beneficio parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, sito in 67043 Celano.

52. Comune di Cerchio, Arcipretura dei Santi Giovanni e Paolo, sita in 67044 Cerchio.

53. Comune di Cerchio, canonicato di S. Maria in Carbonara, noto anche come comitato di S. Maria di Corbarola, sito in 67044 Cerchio.

54. Comune di Cerchio, canonicato di S. Pietro in Flimini, sito in 67044 Cerchio.

55. Comune di Collarmele, cappella di S. Vincenzo, sita in 67040 Collarmele.

56. Comune di Collarmele, prebenda parrocchiale di S. Felicita, sita in 67040 Collarmele.

57. Comune di Collarmele, cappella di S. Felicita, sita in 67040 Collarmele.

58. Comune di Collelongo, prebenda parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 67050 Collelongo.

59. Comune di Collelongo, prebenda parrocchiale di S. Maria Nuova, nota anche come prebenda parrocchiale, come arcipretura di S. Maria Nuova, o abbazia o arcipretura, sita in 67050 Collelongo.

60. Comune di Collelongo, cappella della Rappresentazione, sita in 67050 Collelongo.

61. Comune di Collelongo, capitolato di Collelongo, sito in 67050 Collelongo.

62. Comune di Collelongo, canon. I chiesa Collelongo, sito in 67050.

63. Comune di Collelongo, canon. II chiesa di Collelongo, sito in 67050 Collelongo.

64. Comune di Collelongo, canon. III chiesa Collelongo, sita in 67050 Collelongo.

65. Comune di Collelongo, Canon. IV chiesa di Collelongo, sito in 67050 Collelongo.

66. Comune di Gioia dei Marsi, arcipretura di S. Nicola, nota anche come arcipretura o prebenda parrocchiale di S. Nicola in Sperone di Gioia dei Marsi, sita in 67055 Gioia dei Marsi.

67. Comune di Gioia dei Marsi, beneficio Madonna del Rosario, sito in 67055 Gioia dei Marsi.

68. Comune di Gioia dei Marsi, prebenda parrocchiale di S. Salvatore, sita in 67055 Gioia dei Marsi.

69. Comune di Gioia dei Marsi, beneficio parrocchiale del Buon Consiglio noto anche come beneficio parrocchiale della Madonna del Buon Consiglio, sito in 67055 Casali d'Aschi.

70. Comune di Gioia dei Marsi, beneficio di S. Rocco, sito in 67055 Gioia dei Marsi.

71. Comune di Lecce dei Marsi, beneficio presbiteriale della Madonna delle Grazie, sito in 67050 Lecce dei Marsi.

72. Comune di Lecce dei Marsi, prebenda parrocchiale di Lecce dei Marsi, sita in 67050 Lecce dei Marsi.

73. Comune di Lecce dei Marsi, prebenda parrocchiale di S. Elia, sita in 67050 Lecce dei Marsi.

74. Comune di Luco dei Marsi, luoghi sacri, sito in 67056 Luco dei Marsi.

75. Comune di Luco dei Marsi, abbazia di Luco dei Marsi, sita in 67056 Luco dei Marsi.

76. Comune di Luco dei Marsi, cappella della misericordia, sita in 67056 Luco dei Marsi.

77. Comune di Magliano dei Marsi, prebenda parrocchiale di S. Lucia, sita in 67062 Magliano dei Marsi.

78. Comune di Magliano dei Marsi, prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 67062 Marano dei Marsi.

79. Comune di Magliano dei Marsi, cappellania del SS. Sacramento, sita in 67062 Magliano dei Marsi.

80. Comune di Magliano dei Marsi, prebenda parrocchiale di S. Maria ad Nives, sita in 67062 Magliano dei Marsi.

81. Comune di Magliano dei Marsi, cappella della Concezione Leonardi, sita in 67050 Marano dei Marsi.

82. Comune di Magliano dei Marsi, abbazia di S. Maria delle Grazie, sita in 67050 Rosciolo.

83. Comune di Massa d'Albe, abbazia di S. Nicola d'Albe, sita in 67050 Albe.

84. Comune di Massa d'Albe, prebenda parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano, sita in 67050 Massa d'Albe.

85. Comune di Massa d'Albe, abbazia di Forme, sita in 67050 Forme.

86. Comune di Massa d'Albe, cappellania di S. Anna, sita in 67060 Corona.

87. Comune di Massa d'Albe, abbazia di S. Maria di Corona, sita in 67050 Massa Corona.

88. Comune di Opi, prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 67030 Opi.

89. Comune di Oricola, arcipretura di Oricola, sita in 67063 Oricola.

90. Comune di Oricola, cappella del SS. Sacramento, sita in 67063 Oricola.

91. Comune di Oricola, canomicato di S. Tommaso, sito in 67050 Oricola.

92. Comune di Ortona dei Marsi, prebenda parrocchiale S. Maria della Pietà, sita in 67050 Carrito.

93. Comune di Ortona dei Marsi, prebenda parrocchiale S. Salvatore, nota anche come abbazia SS. Salvatore, sita in 67050 Aschi.

94. Comune di Ortona dei Marsi, beneficio prepositurale di S. Giovanni Battista, sito in 67050 Ortona dei Marsi.

95. Comune di Ortona dei Marsi, I canon. coadiutorale di S. Giovanni Battista, sito in 67050 Ortona dei Marsi.

96. Comune di Ortona dei Marsi, II canon. coadiutorale di S. Giovanni Battista, sito in 67050 Ortona dei Marsi.

97. Comune di Ortona dei Marsi, III canon. coadiutorale di S. Giovanni Battista, sito in 67050 Ortona dei Marsi.

98. Comune di Ortona dei Marsi, IV canon. coadiutorale di S. Giovanni Battista, sito in 67050 Ortona dei Marsi.

99. Comune di Ortucchio, prebenda parrocchiale di S. Orante, sita in 67050 Ortucchio.

100. Comune di Ovindoli, abbazia di S. Potito, sita in 67040 S. Potito.

101. Comune di Ovindoli, prebenda parrocchiale di S. Sebastiano Martire, sita in 67046 Ovindoli.

102. Comune di Ovindoli, prepositura di S. Iona, sita in 67046 S. Iona.

103. Comune di Pereto, abbazia curata di S. Salvatore, sita in 67064 Pereto.

104. Comune di Pereto, arcipretura di S. Giorgio, sita in 67064 Pereto.

105. Comune di Pereto, cappella del Crocifisso, sita in 67064 Pereto.

106. Comune di Pereto, beneficio di S. Barbara, sito in 67064 Pereto.

107. Comune di Pescasseroli, prebenda parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nota anche come prebenda parrocchiale, sita in 67032 Pescasseroli.

108. Comune di Pescina, prebenda parrocchiale di S. Cipriano, sita in 67057 Pescina Nuova.

109. Comune di Pescina, prebenda parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 67057 Pescina.

110. Comune di Pescina, cappella di S. Maria del Popolo, sita in 67057 Pescina.

111. Comune di Pescina, prebenda parrocchiale di S. Maria del Carmine, sita in 67050 Venere.

112. Comune di Pescina, beneficio di S. Giovanni Arzanille, noto anche come beneficio di S. Giov. Orzanelli, sito in 67050 Venere.

113. Comune di Roccadibotte, abbazia di Roccadibotte, sita in 67066 Roccadibotte.

114. Comune di Roccadibotte, canonicato Borelli, sito in 67066 Roccadibotte.

115. Comune di Roccadibotte, canonicato Naldi, sito in 67066 Roccadibotte.

116. Comune di Roccadibotte, Patrimonio di S. Francesco, sito in 67066 Roccadibotte.

117 Comune di Roccadimezzo, prebenda parrocchiale S. Maria della Rovere, sita in 67069 Rovere.

118. Comune di S. Benedetto dei Marsi, prebenda parrocchiale di S. Benedetto Abate in Pescina, sita in 67058 S. Benedetto dei Marsi.

119. Comune di Sante Marie, prebenda parrocchiale di S. Marcello, sita in 67067 Sante Marie.

120. Comune di Sante Marie, prebenda parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 67067 Sante Marie.

121 Comune di Sante Marie, prebenda parrocchiale di S. Quirico, sita in 67067 Sante Marie.

122. Comune di Sante Marie, prebenda parrocchiale di Castelvecchio, nota anche come prebenda parrocchiale S. Martino, sita in 67067 Castelvecchio di Sante Marie.

123. Comune di Sante Marie, cappella di S. Antonio, sita in 67060 Scanzano di S. Marie.

124. Comune di Sante Marie, cappella di S. Atanasio, sita in 67060 Scanzano di S. Marie.

125. Comune di Sante Marie, prebenda parrocchiale di S. Atanasio, sita in 67060 Scanzano.

126. Comune di Sante Marie, prebenda parrocchiale di S. Maria, sita in 67060 Scanzano.

127. Comune di Sante Marie, prebenda parrocchiale di S. G. Battista, S. Cipriano e Giustina, sita in 67060 Scanzano di Sante Marie.

128. Comune di Sante Marie, cappella di S. Cristoforo, sita in 67067 Sante Marie.

129. Comune di Sante Marie, prebenda parrocchiale di S. Stefano, sita in 67060 S. Stefano di Sante Marie.

130. Comune di Sante Marie, cappella del Suffragio, sita in 67067 Castelvecchio.

131 Comune di Sante Marie, prebenda parrocchiale di S. Giovanni, sita n 67067 S. Giovanni di Sante Marie.

132. Comune di Sante Marie, cappella del Suffragio della chiesa di S. Giovanni, sita in 67067 S. Giovanni.

133. Comune di Sante Marie, prebenda parrocchiale di S. Pietro in Tubione, sita in 67061 Tubione di Tagliacozzo.

134. Comune di Sante Marie, prebenda parrocchiale di S. Nicola, sita in 67067 Sante Marie.

135. Comune di Scurcola Marsicana, prebenda parrocchiale della SS. Trinità, nota anche come abbazia curata di Scurcola Marsicana, sita in 67068 Scurcola Marsicana.

136. Comune di Scurcola Marsicana, cappella del Suffragio, sita in 67068 Scurcola Marsicana.

137. Comune di Scurcola Marsicana, abbazia della Madonna della Vittoria, sita in 67068 Scurcola Marsicana.

138. Comune di Scurcola Marsicana, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 67060 Cappelle dei Marsi.

139. Comune di Scurcola Marsicana, canonicato nella chiesa di S. Nicola di Bari, sito in 67060 Cappelle dei Marsi.

140. Comune di Tagliacozzo, prebenda parrocchiale santi Silvestro e Barbara, nota anche come prebenda parrocchiale di S. Silvestro o prebenda parrocchiale di S. Barbara o Abbazia di Gallo, sita in 67060 Gallo di Tagliacozzo.

141. Comune di Tagliacozzo, abbazia in Poggetello, sita in 67060 Poggetello di Tagliacozzo.

142. Comune di Tagliacozzo, prebenda parrocchiale di S. Rocco, sita in 67060 Poggetello.

143. Comune di Tagliacozzo, cappella di S. Maria delle Grazie, sita in 67060 Poggetello.

144. Comune di Tagliacozzo, prebenda parrocchiale, nota anche come prebenda parrocchiale S. Ansuino, sita in 67060 Poggio Filippo.

145. Comune di Tagliacozzo, cappella del SS. Sacramento, sita in 67060 Poggio Filippo.

146. Comune di Tagliacozzo, cappella del S. Rosario, sita in 67060 Poggio Filippo.

147. Comune di Tagliacozzo, abbazia di S. Nicola, sita in 67069 Tagliacozzo.

148. Comune di Tagliacozzo, abbazia di S. Pietro, nota anche come abbazia di S. Pietro Apostolo, sita in 67069 Tagliacozzo.

149. Comune di Tagliacozzo, prebenda parrocchiale di S. Egidio, nota anche come abbazia di S. Egidio, sita in 67069 Tagliacozzo.

150. Comune di Tagliacozzo, prebenda parrocchiale della SS. Annunziata, sita in 67069 Tagliacozzo.

151. Comune di Tagliacozzo, cappella dell'Annunziata, sita in 67069 Tagliacozzo.

152. Comune di Tagliacozzo, prebenda parrocchiale di S. Antopio, sita in 67069 Tagliacozzo.

153. Comune di Tagliacozzo, cappella del Suffragio in Villa S. Seb., sita in 67069 Tagliacozzo.

154. Comune di Tagliacozzo, cappella del Rosario, sita in 67069 Tagliacozzo.

155. Comune di Tagliacozzo, cappella del Sacramento, sita in 67069 Tagliacozzo.

156. Comune di Tagliacozzo, cappella di S. Rosa in Tagliacozzo, sita in 67069 Tagliacozzo.

157. Comune di Tagliacozzo, cappella di S. Cecilia, sita in 67069 Tagliacozzo.

158. Comune di Tagliacozzo, prebenda parrocchiale di S. Antonio di Padova-Tremonti, sita in 67060 Tremonti.

159. Comune di Tagliacozzo, cappella di S. Pietro in Tremonti, sita in 67060 Tremonti.

160. Comune di Tagliacozzo, prebenda parrocchiale S. Maria degli Angeli, sita in 67060 Roccaccerro.

161. Comune di Tagliacozzo, prebenda parrocchiale S. Maria delle Grazie, sita in 67060 Roccaccerro.

162. Comune di Tagliacozzo, prebenda parrocchiale S. Massimo, sita in 67060 Roccaccerro.

163. Comune di Tagliacozzo, prebenda parrocchiale di S. Erasmo, sita in 67050 S. Donato.

164. Comune di Tagliacozzo, abbazia di Ascenzo Severino (prima cura), sita in 67060 S. Donato.

165. Comune di Tagliacozzo, prima cura Paoluzi, sita in S. Donato 67050.

166. Comune di Tagliacozzo, seconda cura di S. Donato, sita in 67050 S. Donato.

167. Comune di Tagliacozzo, Abbazia di Villa S. Seb., sita in 67060 Villa S. Seb.

168. Comune di Tagliacozzo, prebenda parrocchiale di S. Angelo, sita in 67060 Villa S. Seb.

169. Comune di Tagliacozzo, cappella del Suffragio, sita in 67060 Villa S. Seb.

170. Comune di Trasacco, abbazia di Trasacco, sita in 67059 Trasacco.

171. Comune di Trasacco, cappella del S. Rosario, sita in 67059 Trasacco.

172. Comune di Villavallelonga, prebenda parrocchiale S. Leucio e Nicola, sita in 67050 Villavallelonga.

173. Comune di Villavallelonga, capitolo di S. Leucio, sito in 67050 Villavallelonga.

Roma, addì 10 marzo 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A2242

DECRETO 10 marzo 1987.

Estinzione di sessantasette enti ecclesiastici della diocesi di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Sorrento e di Castellammare di Stabia ed hanno perso la personalità giuridica le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 28 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Castellammare di Stabia elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Castellammare di Stabia richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei beneficiari capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Castellammare di Stabia estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI NAPOLI

1. Casola di Napoli, beneficio parrocchiale di Santa Agnese (noto anche quale prebenda parrocchiale) con sede in 80050 Casola di Napoli, alla frazione Pietra.

2. Casola di Napoli, beneficio parrocchiale del Santissimo Salvatore e Sant'Andrea Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale) con sede in 80050 Casola di Napoli, alla via Roma.

3. Castellammare di Stabia, mensa vescovile della diocesi di Castellammare di Stabia (noto anche quale vescovo pro-tempore o ordinario pro-tempore della diocesi di Castellammare di Stabia), con sede in 80053 Castellammare di Stabia, vico Sant'Anna, 3.

4. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di arcidiacono del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

5. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di Primicerio del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

6. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di cantore del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

7. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di tesoriere del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

8. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di decano del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

9. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di penitenziere del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

10. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di teologo del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

11. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di canonico semplice del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

12. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di canonico semplice del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

13. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di canonico semplice del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

14. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di canonico semplice del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

15. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di canonico semplice del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

16. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di mansionario del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

17. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di mansionario del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

18. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di mansionario del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

19. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di mansionario del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

20. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di mansionario del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

21. Castellammare di Stabia, beneficio canonicale di mansionario del capitolo cattedrale, con sede in 80053 Castellammare di Stabia, presso chiesa cattedrale.

22. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di Beata Maria Vergine Immacolata di Lourdes e Sant'Agostino vescovo e dottore (noto anche come parrocchia o parroco pro-tempore della Beata Maria Vergine Immacolata di Lourdes e Sant'Agostino vescovo e dottore) con sede in 80053 Castellammare di Stabia al rione Cantieri Metallurgici Italiani.

23. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di Maria Santissima dell'Arco (noto anche come parrocchia o parroco pro-tempore di Maria Santissima dell'Arco) con sede in 80050 Castellammare di Stabia alla via Ponte della Persica.

24. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di Maria Santissima del Carmine (noto anche come parrocchia o parroco pro-tempore di Maria del Carmine) con sede in 80053 Castellammare di Stabia alla via del Carmine, 26.

25. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di Sant'Antonio di Padova (noto anche come parrocchia o parroco pro-tempore di Sant'Antonio) con sede in 80053 Castellammare di Stabia alla via S. Allende.

26. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di Sant'Eustacchio (noto anche quale prebenda parrocchiale, parrocchia o parroco pro-tempore di Sant'Eustacchio), con sede in 80050 Castellammare di Stabia, alla via Privati, 97.

27. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di San Gioacchino (noto anche come parrocchia o parroco pro-tempore di San Gioacchino) con sede in 80053 Castellammare di Stabia, alla via Napoli, 112.

28. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di San Marco Evangelista (noto anche come prebenda parrocchiale o parrocchia o parroco pro-tempore di San Marco Evangelista) con sede in 80053 Castellammare di Stabia, alla via Giuseppe Cosenza, 234.

29. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Catello (noto anche come prebenda parrocchiale o parrocchia Santa Maria Assunta o parroco pro-tempore della cattedrale di Castellammare di Stabia), con sede in 80053 Castellammare di Stabia alla piazza Giovanni XXIII (già piazza Municipio).

30. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di San Maria della Pace (noto anche quale parrocchia o parroco pro-tempore di Santa Maria della Pace) con sede in 80053 Castellammare di Stabia, al largo Pace.

31. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di Santa Maria del Santissimo Rosario (noto anche quale parrocchia o parroco pro-tempore di Santa Maria del Rosario) con sede in 80053 Castellammare di Stabia al rione Starza, via Giuseppe Cosenza, 21.

32. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di San Matteo Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale, parrocchia o parroco pro-tempore di San Matteo) con sede in 80050 Castellammare di Stabia alla frazione Quisisana in via Basile, 1.

33. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di San Nicola (noto anche quale prebenda parrocchiale, parrocchia o parroco pro-tempore di San Nicola) con sede in 80050 Castellammare di Stabia alla via Mezzapietra.

34. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di Santo Spirito (noto anche quale prebenda parrocchiale, parrocchia o parroco pro-tempore di Santo Spirito) con sede in 80050 Castellammare di Stabia, alla frazione Quisisana in via Santo Spirito.

35. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di Santo Spirito (noto anche quale prebenda parrocchiale, parrocchia o parroco pro-tempore dello Spirito Santo) con sede in 80053 Castellammare di Stabia alla piazza Fontana, 10.

36. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di Santissima Annunziata (noto anche quale Maria Santissima Annunziata, prebenda parrocchiale o parrocchia o parroco pro-tempore di Maria Santissima Annunziata), con sede in 80053 Castellammare di Stabia, alla via Annunziatella, 29.

37. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale del Santissimo Salvatore (noto anche quale prebenda parrocchiale, parrocchia o parroco pro-tempore del Santissimo Salvatore) con sede in 80050 Castellammare di Stabia alla frazione Scanzano, alla via Pergola, 5.

38. Castellammare di Stabia, beneficio parrocchiale di San Vincenzo (noto anche quale parrocchia o parroco pro-tempore di San Vincenzo) con sede in 80053 Castellammare di Stabia alla via San Vincenzo, 20.

39. Gragnano, cappellania beneficiale, Famiglia Vuolo amministrata dal parroco di San Ciro già Santa Maria delle Grazie e San Pietro in Caprile con sede in 80050 Santa Maria la Carità, contrada Salagone.

40. Gragnano, beneficio parrocchiale di Santa Maria dell'Orto in Madonna delle Grazie (noto anche quale parrocchia o parroco pro-tempore della Madonna delle Grazie) con sede in 80054 Gragnano, alla via Madonna delle Grazie.

41. Gragnano, beneficio parrocchiale di Sant'Angelo Abate, con sede in 80054 Gragnano, alla frazione Aurano.

42. Gragnano, beneficio parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, con sede in 80054 Gragnano, alla frazione Sigliano.

43. Gragnano, beneficio parrocchiale di San Ciro (già Santa Maria delle Grazie e San Pietro Apostolo) (noto anche quale prebenda parrocchiale, parrocchia o parroco pro-tempore di San Ciro oppure di Santa Maria delle Grazie e San Pietro Apostolo), con sede in 80054 Gragnano alla frazione Caprile, in piazza Caprile, 1.

44. Gragnano, beneficio parrocchiale di Sant'Erasmo con sede in 80054 Gragnano, alla via Castellammare.

45. Gragnano, beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale) con sede in 80054 Gragnano, alla Piazzetta del Rosario.

46. Gragnano, beneficio parrocchiale di San Leone II con sede in 80054 Gragnano, alla via San Vito.

47. Gragnano, beneficio parrocchiale di San Marco Evangelista con sede in 80054 Gragnano, alla Piazzetta Mercato.

48. Gragnano, beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta con sede in 80054 Gragnano, alla frazione Castello in piazza Cipresso, 10.

49. Gragnano, beneficio parrocchiale di San Nicola dei Miri con sede in 80054 Gragnano alla via San Nicola dei Miri.

50. Gragnano, beneficio parrocchiale di San Tommaso di Canterbury con sede in 80054 Gragnano alla frazione Aurano.

51. Lettere, beneficio parrocchiale di San Maria Assunta e San Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale o parrocchia o parroco di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista oppure della cattedrale o ex cattedrale) con sede in 80050 Lettere (Napoli) alla Piazza Roma.

52. Lettere, beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo, con sede in 80045 Lettere, alla frazione Orsano.

53. Lettere, beneficio parrocchiale di San Nicola di Bari o del Vaglio, con sede in 80045 Lettere, alla via San Nicola.

54. Lettere, vicaria curata Autonoma di San Bartolomeo, con sede in 80045 Lettere, alla frazione Depugliano.

55. Lettere, vicaria curata Autonoma di San Giovanni Battista, con sede in 80045 Lettere, alla frazione Fuscoli.

56. Lettere, vicaria curata autonoma di San Lorenzo, con sede in 80045 Lettere, alla frazione San Lorenzo.

57. Pimonte, beneficio parrocchiale della Beata Maria Vergine Immacolata (noto anche quale Beata Vergine Immacolata e Maria Santissima Immacolata) con sede in 80050 Pimonte, alla frazione Tralia.

58. Pimonte, beneficio parrocchiale di Santa Lucia con sede in 80050 Pimonte, alla frazione Franche.

59. Pimonte, beneficio parrocchiale di San Nicola con sede in 80050 Pimonte, alla frazione Franche.

60. Pimonte, beneficio parrocchiale di San Michele Arcangelo (noto anche quale prebenda parrocchiale) con sede in 80050 Pimonte, alla piazza Chiesa.

61. Pompei, beneficio parrocchiale dei Sacri Cuori di Gesù e Maria (noto anche quale parrocchia o parroco pro-tempore) con sede in 80045 Pompei, alla frazione Messigno.

62. Pompei, beneficio parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù (noto anche quale parrocchia o parroco pro-tempore) con sede in 80045 Pompei, alla frazione Mariconda.

63. Sant'Antonio Abate, beneficio parrocchiale di Maria Santissima del Buonconsiglio (noto anche quale parrocchia o parroco pro-tempore) con sede in 80057 Sant'Antonio Abate alla via Buonconsiglio.

64. Sant'Antonio Abate, beneficio parrocchiale di S. Antonio Abate (noto anche quale prebenda parrocchiale) con sede in 80057 Sant'Antonio Abate, alla via Roma.

65. Sant'Antonio Abate, beneficio parrocchiale di Santa Maria Rifugio dei peccatori (noto anche quale parrocchia o parroco) con sede in 80057 Sant'Antonio Abate, alla frazione Salette.

66. Santa Maria la Carità, beneficio parrocchiale di Santa Maria la Carità (noto anche quale prebenda parrocchiale o parrocchia o parroco pro-tempore di San Maria la Carità) con sede in 80050 Santa Maria la Carità, in piazza Ernesto Borrelli.

67. Santa Maria la Carità, beneficio parrocchiale di Santa Maria del Carmine (noto anche quale parrocchia o parroco pro-tempore) con sede in Santa Maria la Carità 80050 alla frazione Petraro.

Roma, addì 10 marzo 1987

Il Ministro: SCALFARO

86A2245

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 marzo 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo Valcodera - Società cooperativa a r.l., in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa di consumo Valcodera - Società cooperativa a r.l., con sede in Milano, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo Valcodera - Società cooperativa a r.l., con sede in Milano, in liquidazione, costituita per rogito notaio Francesco Surace di Sondrio, in data 20 dicembre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Mastrandrea Angelo, nato a Varese il 20 ottobre 1935, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A2383

DECRETO 6 marzo 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della societa cooperativa edilizia C.I.E.F. La Valsassina - Società cooperativa edilizia a r.l., in Lecco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 10 novembre 1986 con la quale il tribunale di Lecco ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «C.I.E.F. La Valsassina» - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Lecco (Como);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «C.I.E.F. La Valsassina» - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Lecco (Como), costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Condò, in data 17 novembre 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Ercole Maiocchi, nato a Como il 13 luglio 1930, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A2382

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 18 marzo 1987 è stato conferito al dott. Girolamo Marotta Gigli, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

87A2513

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:
lingua e letteratura tedesca.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «SACRO CUORE» DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica dermosifilopatica (semestrale);
anatomia e istologia patologica (biennale al 4° e 5° anno);
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:
scienza delle finanze e diritto finanziario;
diritto internazionale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
psicologia;
anatomia umana normale (biennale).

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero:
lingua e letteratura inglese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A2388

Dichiarazione di non validità per i titoli di studio rilasciati dall'istituto musicale pareggiato «G. Briccialdi» di Terni

Il Ministero della pubblica istruzione, a tutela della buona fede di enti e privati, rende noto che con decreto ministeriale 12 febbraio 1987 sono stati dichiarati privi di valore legale i corsi di chitarra e relativi esami svoltisi dal 1971 presso l'istituto musicale pareggiato «G. Briccialdi» di Terni.

Con lo stesso decreto sono stati dichiarati privi di valore legale gli attestati, le certificazioni, i diplomi e qualunque atto amministrativo concernente i corsi e gli esami di cui sopra, rilasciati dallo stesso istituto.

87A2433

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 1 Difesa, foglio n. 330, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Morello Guido, nato il 7 settembre 1925 a Pomaretto (Torino). — Giovanissimo partigiano, entrava a far parte di una compagnia di guastatori, distinguendosi nelle più ardite azioni di sabotaggio in Val di Susa. La notte del 7 luglio 1944, mentre tentava un difficile passaggio a guado del fiume Dora, nel fondo valle di Susa, veniva colpito a morte dal fuoco di un avamposto tedesco e trascinato via dalla impetuosa corrente d'acqua. — Val di Susa, 7 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1987, registro n. 2 Difesa, foglio n. 104, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Croci

Foà Deodato Salvatore Benvenuto, nato il 3 giugno 1903 a Canale (Cuneo). — Valoroso comandante partigiano si distingueva nella lotta contro l'oppressore per coraggio e notevole perizia. Animatore e organizzatore sagace fondava il giornale partigiano «La Gazzetta Piemontese» con il quale teneva sempre alto lo spirito dei suoi uomini. Nel novembre 1944, benché malato, partecipava volontariamente ai duri combattimenti per la liberazione di Alba distinguendosi per temerarietà ed entusiasmo nelle azioni più rischiose. — Langhe, luglio 1944-aprile 1945.

Taccetti Florio, nato il 15 luglio 1922 a Firenze. — Giovane ed entusiasta patriota accorreva con slancio al richiamo della Patria oppressa, distinguendosi per valore e perizia in tutti i combattimenti più duri della brigata. Nel corso di un'azione, venuto a conoscenza di una rappresaglia tedesca contro inermi cittadini, si portava a marce forzate sul posto e, in un coraggioso assalto, disperdeva i nemici liberando gli ostaggi da sicura morte. Fulgido esempio di temerarietà e di elevato spirito di sacrificio. Zona Latera-Barberino di Mugello, 12 settembre 1943-7 settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1987, registro n. 4 Difesa, foglio n. 103, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Rigolli Luigi, nato il 15 febbraio 1902 a Piacenza. — Tra i primi volontari all'atto dell'armistizio e membro del C.L.N. piacentino, partecipò a rischiose imprese ed attuò i collegamenti con i C.L.N. di Milano e del Nord Emilia. Scoperto ed arrestato il 28 dicembre 1944 dalla polizia nazista, venne sottoposto ad ogni genere di torture perché rivelasse i nomi dei propri compagni di lotta e le dislocazioni delle formazioni. Portato davanti al plotone di esecuzione, mantenne eroico silenzio affrontando serenamente la morte. Nobile figura di partigiano, fulgido esempio per le generazioni future. — Cadelbosco di Reggio Emilia, 28 febbraio 1945.

Medaglia di bronzo

Moroni Alessandro, nato il 15 settembre 1891 a Cremona. — Capo pattuglia di ricognizione, impegnava il nemico in un impari scontro a fuoco. Ferito, ordinava il ripiegamento dei compagni e cadeva da prode. — Caffaraccia di Borgotaro (Parma), 6 gennaio 1945.

Croce

Ruzzier Guido, nato il 27 agosto 1923 a Trieste. — Giovane partigiano della Brigata garibaldina d'assalto Fontanot si distingueva subito per ardimento e spirito di abnegazione. Nel corso di una complessa azione, combinata con reparti sloveni, si slanciava audacemente contro il nemico nonostante le avverse condizioni meteorologiche e ambientali, immolando la sua giovane vita. — Opicina-Suzemberg (Slovenia), 2 gennaio 1945.

87A2298

MINISTERO DEL TESORO

N. 52

Corso dei cambi del 17 marzo 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1301,800	1301,800	1301,950	1301,800	1301,800	1301,770	1301,750	1301,800	1301,800	1301,800
Marco germanico	710,700	710,700	710,900	710,700	710,700	710,700	710,710	710,700	710,700	710,700
Franco francese	213,560	213,560	213,550	213,560	213,560	213,540	213,530	213,560	213,560	213,560
Fiorino olandese	628,990	628,990	629,280	628,990	628,990	628,980	628,980	628,990	628,990	628.990
Franco belga	34,309	34,309	34,310	34,309	34,309	34,300	34,307	34,309	34.309	34,300
Lira sterlina	2072,600	2072,600	2077,250	2072,600	2072,600	2073,050	2073,500	2072,600	2072,600	2072,600
Lira irlandese	1895,900	1895,900	1898 —	1895,900	1895,900	1896,450	1897 —	1895,900	1895,900	—
Corona danese	188,830	188,830	189 —	188,830	188,830	188,810	188,800	188,830	188,830	188,820
Dracma	9,694	9,694	9,720	9,694	—	—	9,700	9,694	9,694	—
E.C.U.	1474,750	1474,750	1475,250	1474,750	1474,750	1474,770	1474,800	1474,750	1474.750	1474.750
Dollaro canadese	990 —	990 —	991 —	990 —	990 —	989,700	989,400	990 —	990 —	990 —
Yen giapponese	8,602	8,602	8,610	8,602	8,602	8,600	8,603	8,602	8,602	8.600
Franco svizzero	849,860	849,860	850 —	849,860	849,860	849,980	850,100	849,860	849,860	849,860
Scellino austriaco	101,160	101,160	101,150	101,160	101,160	101,160	101,170	101,160	101,160	101,150
Corona norvegese	187,280	187,280	187,650	187,280	187,280	187,350	187,420	187,280	187,280	187,280
Corona svedese	203,140	203,140	203,250	203,140	203,140	203,140	203,140	203,140	203,140	203,140
FIM	289,400	289,400	289,750	289,400	289,400	289,300	289,200	289,400	289,400	—
Escudo portoghese	9,217	9,217	9,250	9,217	9,217	9,220	9,234	9,217	9,217	9,210
Peseta spagnola	10,134	10,134	10,140	10,134	10,134	10,130	10,135	10,134	10,134	10,120
Dollaro australiano	895,100	895,100	895 —	895,100	895,100	894,420	893,750	895,100	895,100	895,100

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1301,775
Marco germanico	710,705
Franco francese	213,545
Fiorino olandese	628,985
Franco belga	34,308
Lira sterlina	2073,050
Lira irlandese	1896,450
Corona danese	188,815
Dracma	9,697
E.C.U.	1474,770
Dollaro canadese	989,700
Yen giapponese	8,602
Franco svizzero	849,980
Scellino austriaco	101,165
Corona norvegese	187,350
Corona svedese	203,140
FIM	289,300
Escudo portoghese	9,225
Peseta spagnola	10,134
Dollaro australiano	894,425

Media dei titoli del 17 marzo 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	94,600
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,575
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,425
» » » » EFIM 1-8-1988	103 —
» » » » 1- 4-1983/87	99,950
» » » » 1- 5-1983/87	99,975
» » » » 1- 6-1983/87	100,100
» » » » 1-11-1983/87	100,600
» » » » 1-12-1983/87	100,650
» » » » 1- 1-1984/88	100,300
» » » » 1- 2-1984/88	100,400
» » » » 1- 3-1984/88	100,300
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	100,225
» » » » 1- 6-1984/88	100,275
» » » » 1- 7-1983/88	101,350
» » » » 1- 8-1983/88	101,375
» » » » 1- 9-1983/88	101,600
» » » » 1-10-1983/88	101,475
» » » » 15- 7-1990	98,750
» » » » 16- 8-1990	98,875
» » » » 18- 9-1990	98;775
» » » » 18-10-1990	98,775
» » » » 1-11-1990	98,825
» » » » 18-11-1983/90	103,625
» » » » 1-12-1983/90	103,675
». » » » 18-12-1990	99,250
» » » » 1- 1-1984/91	103,725
» » » » 17- 1-1991	98,725
» » » » 1- 2-1984/91	103,650
» » » » 18- 2-1991	98,825
» » » » 1- 3-1984/91	102,200
» » » » 18- 3-1991	98,850
» » » » 1- 4-1984/91	102,075
» » » » 1- 5-1984/91	102 —
» » » » 1- 6-1984/91	102,025
» » » » 1- 7-1984/91	101-175
» » » » 1- 8-1984/91	101,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1984/91	101,350
» » » » 1-10-1984/91	101,200
» » » » 1-11-1984/91	101,150
» » » » 1-12-1984/91	100,450
» » » » 1- 1-1992	100,350
» » » » 1- 2-1992	99,675
» » » » 1- 2-1995	100,450
» » » » 1- 3-1995	97,800
» » » » 1- 4-1995	97,725
» » » » 1- 5-1995	97,800
» » » » 1- 6-1995	98,200
» » » » 1- 7-1995	99,850
» » » » 1- 8-1995	99,625
» » » » 1- 9-1995	99,575
» » » » 1-10-1995	99,575
» » » » 1-11-1995	99,450
» » » » 1-12-1995	99,275
» » » » 1- 1-1996	99,150
» » » » 1- 2-1996	99,150
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	101,875
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,350
» » » 12 % 1- 3-1988	102,225
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,775
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,200
» » » 12,50% 1-10-1988	103,425
» » » 12,50% 1-11-1988	103,550
» » » 12,50% 1- 1-1989	104 —
» » » 12,50% 1- 2-1989	104;425
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,625
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,825
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,325
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,950
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,725
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,925
» » » 12,50% 1- 4-1990	105,150
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,825
» » » 10 % 1- 6-1990	101,225
» » » 9,50% 1- 7-1990	100,225
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,050
» » » » 1983/90 11,50%	108,750
» » » » 1984/91 11,25%	108,875
» » » » 1984/92 10,50%	108,275
» » » » 1985/93 9,60%	105,075
» » » » 1985/93 9,75%	105,775
» » » » 1985/93 8,75%	101,950
» » » » 1985/93 9%	102,450
» » » » 21-2-1994 8,75%	101,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M17037

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del Tesoro di Como

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Achille Pedraglio, con decreto ministeriale 26 febbraio 1987, è stato revocato, con effetto dal 16 febbraio 1987, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Como, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 13 dicembre 1954.

87A2346

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Battipaglia

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 10 febbraio 1987, n. 8919, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 700 sito in comune di Battipaglia (Salerno), riportato al catasto del comune stesso al foglio 23, particella 296 (ex 944/b - foglio 7), non più utilizzabile ai fini della bonifica.

87A2389

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di tredici impiegati dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Tiber, con sede in Città di Castello (Perugia), occupati presso lo stabilimento di Città di Castello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25-27, 30 e 30 ore settimanali, rispettivamente per 3, 2 e 8 impiegati, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 agosto 1986 al 25 agosto 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di quindici lavoratori (undici operai e quattro impiegati) dipendenti dalla Ox Valsetta S.r.l. di San Benedetto Val di Sambro, località Montefredente (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 26 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 settembre 1986 al 27 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di trentaquattro lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gresmalt, occupati presso lo stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro così composto: riduzione da 40 a 8 ore settimanali da effettuarsi su base plurisettimanale per cinque addetti nel reparto presse; riduzione da 40 a 16 ore settimanali da effettuarsi su base prurisettimanale per due addetti pulizia uffici; riduzione da 40 a 20 ore settimanali da effettuarsi su base plurisettimanale per venti addetti nei reparti scelta, smalteria, magazzino, preparazione campioni e macinazione smalti; riduzione da 40 a 32 ore settimanali da effettuarsi su base plurisettimanale per sei addetti al reparto forni, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 23 luglio 1984 al 21 luglio 1985.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 13 dicembre 1985, n. 6875.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di ventisei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alex confezioni tessili di Riccione (Forlì), occupati presso lo stabilimento di Riccione (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali (6 ore per 5 giorni settimanali), è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1985 al 31 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di centottantasette operai dipendenti dalla S.p.a. S.A.F.R.A. Società per azioni filature riunite Augusta, con sede in Milano e occupati presso lo stabilimento di Paderno Franciacorta (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 giugno 1986 al 31 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di otto impiegati, otto intermedi e centocinque operai dipendenti dalla S.p.a. Castoldi & C., con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Parabiago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 settembre 1986 al 27 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di cinque lavoratori impiegati dipendenti dalla S.p.a. Rovida strade, con sede in Pavia, occupati presso lo stabilimento di Pavia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1986 al 31 agosto 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di centotredici operai dipendenti dalla S.a.s. Maggi industriale di Maggi Franco, unità di Limbiate (Milano), occupati presso lo stabilimento di Limbiate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 26 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 30 settembre 1985 al 28 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di cinque lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.V. - Officine meccaniche Vicario di Gattico (Novara), occupati presso lo stabilimento di Gattico (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di settecentosessanta operai dipendenti dalla S.p.a. Alivar, con sede legale in Novara, occupati presso lo stabilimento Pavesi di Novara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore, su una media plurisettimanale, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 settembre 1986 al 28 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di settantasei dipendenti dalla ditta Cartiere Paolo Marziale, con sede legale in Tivoli (Roma), occupati presso lo stabilimento di Tivoli (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore settimanali per sei operai, a 20 ore medie settimanali per dieci operai, a 20 ore settimanali per sessanta operai e due impiegati, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 aprile 1986 al 31 agosto 1986 data di cessazione dell'attività lavorativa della società in oggetto.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di nove lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina sud mensa aziendale presso la S.p.a. Ferrosud, occupati presso lo stabilimento di Matera, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di ventitre dipendenti dalla Bernardini sedie S.n.c., occupati presso lo stabilimento di Manzano (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, realizzabile attraverso una riduzione di orario che comporta una presenza articolata da un minimo di 16 ore ad un massimo di 24 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di ventitre dipendenti dalla ditta Baldaccheri e Giovannetti S.n.c., con sede in Scarlino (Grosseto), occupati presso lo stabilimento di Scarlino presso mensa aziendale Solmine, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, limitatamente al periodo dal 1° aprile 1985 al 31 dicembre 1985.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° marzo 1986.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di trentacinque lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricordi Vini di Visnà di Vazzola (Treviso), occupati nello stabilimentto di Visnà di Vazzola (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di diciassette lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sircam, mensa aziendale presso la S.p.a. Deltasider, occupati presso lo stabilimento di Marghera (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 15 ottobre 1986 al 12 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di undici lavoratori dipendenti dalla ditta Tipografia editrice Sperotto rag. Giovanni di Sperotto rag. Bortolino, con sede in Vicenza, occupati presso lo stabilimento di Vicenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 giugno 1986 al 2 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di centotre operai e diciassette impiegati dipendenti dalla S.p.a. Bieffe di Bruno Ferrarese, occupati presso lo stabilimento di Caselle di Selvazzano (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 34 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 22 febbraio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 in favore di settantacinque dipendenti ai reparti tessitura, incannaggio e roccatura, rimettaggio e fissinaggio, occupati presso lo stabilimento di S. Lucio (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 a 27 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 15 aprile 1986 al 15 aprile 1988.

87A2216

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1987 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova Nadian*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), a decorrere dal 21 marzo 1985:
periodo: dal 22 dicembre 1986 al 20 giugno 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 28 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cosmos*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, a decorrere dal 16 maggio 1984:
periodo: dal 15 febbraio 1986 al 13 agosto 1986;
CIPI 26 marzo 1981: dal 12 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Snia BPD*, con sede in Milano e stabilimento di Pavia, a decorrere dall'8 febbraio 1985:
periodo: dal 13 agosto 1986 all'8 febbraio 1987;
CIPI 16 ottobre 1979: dal 10 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Carva*, con sede in Montjovet (Aosta) e stabilimento di Montjovet (Aosta), a decorrere dal 9 febbraio 1985:
periodo: dall'11 agosto 1986 al 6 febbraio 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 13 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Tirrenia cavi sud*, con sede in Poggiomarino (Napoli) e stabilimento di Poggiomarino (Napoli), a decorrere dal 13 settembre 1985:
periodo: dal 19 settembre 1986 al 17 marzo 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. C.B.S. Nautica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma-Fiumicino, a decorrere dal 28 maggio 1985:
periodo: dal 5 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 1° giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Grandi lavori Sicilia*, con sede in Favara (Agrigento) e stabilimento di Favara (Agrigento), a decorrere dal 15 settembre 1983:
periodo: dal 23 giugno 1984 al 19 dicembre 1984;
CIPI 27 maggio 1982: dal 29 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Grandi lavori Sicilia*, con sede in Favara (Agrigento) e stabilimento di Favara (Agrigento), a decorrere dal 15 settembre 1983:
periodo: dal 20 dicembre 1984 al 17 giugno 1985;
CIPI 27 maggio 1982: dal 29 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Grandi lavori Sicilia*, con sede in Favara (Agrigento) e stabilimento di Favara (Agrigento), a decorrere dal 15 settembre 1983:
periodo: dal 18 giugno 1985 al 14 dicembre 1985;
CIPI 27 maggio 1982: dal 29 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Grandi lavori Sicilia*, con sede in Favara (Agrigento) e stabilimento di Favara (Agrigento), a decorrere dal 15 settembre 1983:
periodo: dal 15 dicembre 1985 al 12 giugno 1986;
CIPI 27 maggio 1982: dal 29 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mobilificio del Paglia*, con sede in Radicofani (Siena) e stabilimento di Radicofani (Siena), a decorrere dal 25 settembre 1985:
periodo: dal 4 luglio 1986 al 30 dicembre 1986;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Trali*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 20 settembre 1985:
periodo: dal 26 settembre 1986 al 24 marzo 1987;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 14 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. T.M.P. Tecnomeccanica partenopea*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di S. Valentino Torio (Salerno), a decorrere dal 28 novembre 1985:
periodo: dal 5 dicembre 1986 al 2 giugno 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 2 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiere del Lazio*, con sede in Guarcino (Frosinone) e stabilimento di Guarcino (Frosinone), a decorrere dall'8 marzo 1986:
periodo: dal 13 dicembre 1986 al 10 giugno 1987;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gambardella*, con sede in S. Egidio Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio Montalbino (Salerno), a decorrere dal 29 dicembre 1985:
periodo: dal 3 gennaio 1987 al 1° luglio 1987;
CIPI 13 febbraio 1986: dall'8 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit ex.Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino) e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 5 ottobre 1985 al 2 aprile 1986;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ceramica del Vomano*, con sede in Notaresco (Teramo) e stabilimento di Notaresco (Teramo), a decorrere dal 3 gennaio 1986:
periodo: dal 5 luglio 1986 al 3 ottobre 1986;
CIPI 27 maggio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ceramica del Vomano*, con sede in Notaresco (Teramo) e stabilimento di Notaresco (Teramo), a decorrere dal 3 gennaio 1986:
periodo: dal 4 ottobre 1986 al 1° gennaio 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cuma sud*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 13 maggio 1986:
periodo: dal 15 novembre 1986 al 13 febbraio 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cuma sud*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 13 maggio 1986:
periodo: dal 14 febbraio 1987 al 14 maggio 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. F.lli Damiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 aprile 1986:
periodo: dal 25 ottobre 1986 al 29 gennaio 1987;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. F.lli Damiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 aprile 1986:
periodo: dal 30 gennaio 1987 al 29 aprile 1987;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Amada*, con sede in Ospedaletto (Pisa) e stabilimento di Ospedaletto (Pisa), a decorrere dal 20 febbraio 1986:
periodo: dal 22 agosto 1986 al 19 novembre 1986;
CIPI 19 maggio 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova Biesse*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna), a decorrere dal 7 febbraio 1985:
periodo: dall'8 agosto 1985 all'11 novembre 1985;
CIPI 23 settembre 1983: dal 9 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova Biesse*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna), a decorrere dal 7 febbraio 1985:
periodo: dal 12 novembre 1985 al 10 maggio 1986;
CIPI 23 settembre 1983: dal 9 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova Biesse*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna), a decorrere dal 7 febbraio 1985:
periodo: dall'11 maggio 1986 al 6 novembre 1986;
CIPI 23 settembre 1983: dal 9 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova Biesse*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna), a decorrere dal 7 febbraio 1985:
periodo: dal 7 novembre 1986 al 5 maggio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 9 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Tin-legno*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino), a decorrere dal 28 dicembre 1985:
periodo: dal 30 giugno 1986 al 27 settembre 1986;
CIPI 20 luglio 1983: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Tin-legno*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì Torino), a decorrere dal 28 dicembre 1985:
periodo: dal 28 settembre 1986 al 26 dicembre 1986;
CIPI 20 luglio 1983: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. S.A.R. stampaggi*, con sede in Mandella Vita (Novara) e stabilimento di Mandella Vita (Novara), a decorrere dal 12 febbraio 1986:
periodo: dal 15 agosto 1986 al 12 novembre 1986;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. S.A.R. stampaggi*, con sede in Mandella Vita (Novara) e stabilimento di Mandella Vita (Novara), a decorrere dal 12 febbraio 1986:
periodo: dal 13 novembre 1986 al 10 febbraio 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Condor*, con sede in Mappano (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 17 luglio 1985:
periodo: dal 21 gennaio 1986 al 24 aprile 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Condor*, con sede in Mappano (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 17 luglio 1985:
periodo: dal 25 aprile 1986 al 23 luglio 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Condor*, con sede in Mappano (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 17 luglio 1985:
periodo: dal 24 luglio 1986 al 19 gennaio 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Leotint*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 12 giugno 1985:
periodo: dal 14 dicembre 1985 al 18 marzo 1986;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Leotint*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 12 giugno 1985:
periodo: dal 19 marzo 1986 al 16 giugno 1986;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Leotint*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 12 giugno 1985:
periodo: dal 17 giugno 1986 al 13 dicembre 1986;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Mova confezioni*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli), a decorrere dal 28 giugno 1985:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 marzo 1986;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Mova confezioni*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli), a decorrere dal 28 giugno 1985:
periodo: dal 30 marzo 1986 al 27 giugno 1986;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Legertex*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 24 settembre 1985:
periodo: dal 26 marzo 1986 al 25 giugno 1986;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 31 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Legertex*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 24 settembre 1985:
periodo: dal 26 giugno 1986 al 23 settembre 1986;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 31 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Legertex*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 24 settembre 1985:
periodo: dal 24 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 31 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cantieri navali Italcraft*, con sede in Bracciano (Roma) e stabilimento di Gaeta (Latina), a decorrere dal 5 luglio 1986:
periodo: dal 7 gennaio 1987 al 10 aprile 1987;
CIPI 29 maggio 1986: dall'8 luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Confezioni Luciana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 3 marzo 1986:
periodo: dal 4 settembre 1986 al 5 dicembre 1986;
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Confezioni Luciana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 3 marzo 1986:
periodo: dal 6 dicembre 1986 al 5 marzo 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Maglificio Florentine Flowers*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca, a decorrere dal 6 marzo 1986:
periodo: dal 9 settembre 1986 all'8 dicembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Maglificio Florentine Flowers*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca, a decorrere dal 6 marzo 1986:
periodo: dal 9 dicembre 1986 all'8 marzo 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Valigeria Emilio Leone*, con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze e Reggella (Firenze), a decorrere dal 2 ottobre 1985:
periodo: dal 4 aprile 1986 al 3 luglio 1986;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Valigeria Emilio Leone*, con sede in Firenze e stabilimenti di Firenze e Reggella (Firenze), a decorrere dal 2 ottobre 1985:
periodo: dal 4 luglio 1986 al 1° ottobre 1986;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Twintex*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), a decorrere dal 3 maggio 1986:
periodo: dal 4 novembre 1986 al 1° febbraio 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Twintex*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), a decorrere dal 3 maggio 1986:
periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 maggio 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ideal clima aertermica*, con sede in Milano e stabilimento di Calenzano (Firenze), a decorrere dal 22 maggio 1986:
periodo: dal 24 novembre 1986 al 21 febbraio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ideal clima aertermica*, con sede in Milano e stabilimento di Calenzano (Firenze), a decorrere dal 22 maggio 1986:
periodo: dal 22 febbraio 1987 al 22 maggio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ib-Mei*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, a decorrere dal 6 ottobre 1977:
periodo: dal 20 agosto 1986 al 15 febbraio 1987;
CIPI 24 febbraio 1978: dal 23 maggio 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1978.

55) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore elettromeccanico operanti in comune di Asti, a decorrere dal 6 ottobre 1977:
periodo: dal 4 ottobre 1986 al 1° aprile 1987;
CIPI 4 luglio 1978: dal 1° ottobre 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 4 settembre 1978.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti*, con sede in Napoli e stabilimento di Bari, a decorrere dal 28 settembre 1981:
periodo: dal 7 dicembre 1985 al 4 giugno 1986;
CIPI 9 marzo 1979: dal 1° settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti*, con sede in Napoli e stabilimento di Bari, a decorrere dal 28 settembre 1981:
periodo: dal 5 giugno 1986 al 1° dicembre 1986;
CIPI 9 marzo 1979: dal 1° settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984.

58) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico operanti in comune di Acqui Terme (Alessandria), a decorrere dal 25 novembre 1981;
periodo: dal 10 agosto 1986 al 5 febbraio 1987;
CIPI 8 giugno 1983: dal 1° novembre 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industria juta*, con sede in Arquata Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 31 dicembre 1981:
periodo: dal 21 marzo 1985 al 16 settembre 1985;
CIPI 19 ottobre 1978: dal 1° maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cartotecnica Zauli immobiliare*, con sede in Monterotondo (Roma) e stabilimento di Monterotondo (Roma), a decorrere dal 25 luglio 1982:
periodo: dal 31 dicembre 1986 al 30 marzo 1987;
CIPI 16 ottobre 1978: dal 1° maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983.

61) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario operanti in comune di Villalagarina (Trento), a decorrere dal 1° dicembre 1982:
periodo: dal 20 novembre 1986 al 18 maggio 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Pelletterie Malusardi*, con sede in Borghetto Borbera (Alessandria) e stabilimento di Borghetto Borbera (Alessandria), a decorrere dall'11 novembre 1982:
periodo: dal 30 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Mecort meccanica*, con sede in Cortiglione d'Asti (Asti) e stabilimento di Cortiglione d'Asti (Asti), a decorrere dal 2 novembre 1982:
periodo: dal 19 luglio 1986 al 14 gennaio 1987;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 19 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cif Prodotti medicinali*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 dicembre 1982:
periodo: dal 16 marzo 1986 all'11 settembre 1986;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 13 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Comiro*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 24 giugno 1983:
periodo: dal 15 novembre 1986 al 13 maggio 1987;
CIPI 18 aprile 1979: dal 1° luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carminati filati*, con sede in Milano e stabilimenti di Bellinzago (Novara) e Oleggio (Novara), a decorrere dal 12 marzo 1983:
periodo: dal 29 agosto 1986 al 24 febbraio 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 17 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Editrice Il Rinnovamento*, ora *Impredit*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 2 luglio 1983:
periodo: dal 20 settembre 1986 al 18 marzo 1987;
CIPI 11 marzo 1982: dal 31 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 marzo 1984.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sistemi Italia*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dall'11 luglio 1983:
periodo: dal 30 settembre 1986 al 28 marzo 1987;
CIPI 7 agosto 1981: dal 16 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

69) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico operanti in provincia di Terni, a decorrere dal 15 dicembre 1982:
periodo: dal 22 settembre 1983 al 19 marzo 1984;
CIPI 28 novembre 1985: dal 30 ottobre 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

70) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico operanti in provincia di Terni, a decorrere dal 15 dicembre 1982:
periodo: dal 20 marzo 1984 al 15 settembre 1984;
CIPI 28 novembre 1985: dal 30 ottobre 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

71) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti in comune di Montaldo Bormida (Alessandria), a decorrere dal 29 luglio 1983:
periodo: dal 26 gennaio 1986 al 24 luglio 1986;
CIPI 28 marzo 1985: dal 15 giugno 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

72) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Olchima*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari), a decorrere dal 22 febbraio 1984:
periodo: dal 20 maggio 1986 al 15 novembre 1986;
CIPI 22 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1985.

73) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Albari*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), a decorrere dal 29 dicembre 1983:
periodo: dal 22 settembre 1986 al 20 marzo 1987;
CIPI 9 luglio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1984.

74) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Siv Duraflex*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 13 aprile 1984:
periodo: dal 17 ottobre 1986 al 14 aprile 1987;
CIPI 31 gennaio 1980: dal 2 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

75) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartotecnico operanti in comune di Alessandria, a decorrere dal 18 gennaio 1984:
periodo: dal 21 luglio 1985 al 16 gennaio 1986;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 30 novembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

76) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Siderman*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Controguerra (Teramo), a decorrere dal 29 maggio 1984:
periodo: dal 25 agosto 1986 al 20 febbraio 1987;
CIPI 7 novembre 1980: dal 7 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

77) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. C.M.P. Compagnia mediterranea di prospezioni*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 4 novembre 1984:
periodo: dal 9 maggio 1986 al 4 novembre 1986;
CIPI 28 aprile 1982: dal 9 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

78) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. So.Gra.Me.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 15 settembre 1984:
periodo: dal 14 giugno 1986 al 10 dicembre 1986;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 27 agosto 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

79) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, con sede in Roma e stabilimento di Colleferro (Roma), a decorrere dal 28 luglio 1984:
periodo: dal 30 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

80) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Laura Aponte*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 25 febbraio 1985:
periodo: dal 30 agosto 1986 al 27 novembre 1986;
CIPI 3 agosto 1984: dal 3 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

81) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Laura Aponte*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 25 febbraio 1985:
periodo: dal 28 novembre 1986 al 26 maggio 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 3 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

87A2255

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1986 - per il finanziamento dei programmi regionali relativi alla profilassi e al risanamento veterinario. (Deliberazione 12 febbraio 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, relativo al risanamento sanitario e profilassi nelle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento;

Vista la legge 21 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98, relativa alla corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni e contaminazioni;

Viste le precedenti delibere con le quali erano state accantonate somme di parte corrente a valere sul Fondo sanitario nazionale 1986 da destinare con successive assegnazioni alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che il Ministero della sanità ha acquisito i programmi regionali relativi alla profilassi e al risanamento degli allevamenti per l'anno 1986;

Considerato che dai programmi pervenuti al Ministero della sanità risulta un fabbisogno di L. 17.750.394.000 a valere sul residuo accantonamento delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1986;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, il Ministro del tesoro con proprio decreto ministeriale 28 ottobre 1986 ha erogato la somma di L. 5.730.641.000 alle regioni e province autonome interessate, per indennità di abbattimento di animali relative all'esercizio 1986;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 22 gennaio 1987;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 22 dicembre 1986;

Delibera:

È assegnata alle regioni e province autonome interessate per le esigenze in materia di profilassi e risanamento veterinario la somma di L. 17.750.394.000, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1986 a destinazione vincolata. La suddetta somma è ripartita secondo l'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Sull'accantonamento del Fondo sanitario nazionale 1986 - parte corrente a destinazione vincolata - è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 9.210.180.000 per il finanziamento relativo al risanamento sanitario e profilassi nelle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento secondo la ripartizione di cui alla tabella *B* allegata che fa parte integrante della presente deliberazione.

Le quote sopra citate del Fondo sanitario nazionale 1986 - parte corrente - saranno erogate secondo quanto disposto ai fini dello svincolo di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, addì 12 febbraio 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1986 - PARTE CORRENTE. QUOTE A DESTINAZIONE VINCOLATA PER PROFILASSI E RISANAMENTO SANITARIO DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI.

Regioni	Quote (in migliaia di lire)
Piemonte	8.045.995
Valle d'Aosta	1.588.406
Lombardia	2.137.593
Provincia autonoma di Bolzano	285.472
Provincia autonoma di Trento	145.244
Veneto	1.497.719
Friuli-Venezia Giulia	184.226
Liguria	— (1)
Emilia-Romagna	814.889
Toscana	106.851
Umbria	137.129
Marche	441.475
Lazio	242.453
Abruzzo	160.404
Molise	164.402
Campania	439.314
Puglia	597.995
Basilicata	74.048
Calabria	27.450
Sicilia	544.264
Sardegna	115.065
Totale . . .	17.750.394

(1) Il programma può essere svolto con i fondi a disposizione.

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1986 - PARTE CORRENTE. QUOTE A DESTINAZIONE VINCOLATA PER IL RISANAMENTO SANITARIO DEGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI.

Regioni	Lire
Piemonte	700.000.000
Lombardia	4.000.000.000
Emilia-Romagna (1)	3.000.000.000
Veneto	1.500.000.000
Abruzzo	1.600.000
Lazio	8.580.000
Totale . . .	9.210.180.000

(1) Di cui L. 2.300.000.000 per spese connesse agli abbattimenti (disinfezioni, disinfestazioni, utilizzo mezzi meccanici) e per acquisto vaccino antiaftoso monovalente per suini.

87A2434

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per titoli ed esami, a quarantanove posti di commesso nella carriera ausiliaria

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1258, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983, concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93: Legge-quadro sul pubblico impiego;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 7, concernente l'immediata esecutività dei provvedimenti di nomina, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte ricusi il visto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, concernente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della citata legge quadro sul pubblico impiego;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986 e la circolare n. 55816/8.312.21.17 del 15 novembre 1986 del Dipartimento per la funzione pubblica, concernenti lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1986, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 226, con il quale il Ministero degli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di cinquantacinque commessi nella carriera ausiliaria;

Tenuto conto delle detrazioni e delle riserve da effettuare per gli aventi diritto;

Tenuto conto delle detrazioni da effettuare ai sensi dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, a quarantanove posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque.

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) titolo di studio attestante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

4) costituzione fisica prestante e che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* anche se l'aspirante risiede all'estero.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, di cui al punto 3) dell'art. 2 del bando, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e di quali titoli, previsti dall'art. 5 del testo unico citato nelle premesse, sia in possesso che, a parità di punteggio, diano luogo a preferenza. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

10) se intenda sostenere la prova facoltativa di lingua, da scegliersi tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo od arabo. L'aspirante potrà chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa di cui trattasi in non più di una lingua;

11) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve allegare:

1) un certificato medico su carta legale, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che «è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera». La mancanza di tale specificazione comporterà l'esclusione dal concorso. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso;

2) la documentazione, in originale o in copia autenticata, comprovante il possesso di titoli, specificati nel successivo art. 4, dei quali l'aspirante sia eventualmente in possesso, utili ai fini della determinazione del punteggio di cui al successivo art. 4. In tale eventualità, l'aspirante dovrà elencare nella domanda i titoli di cui trattasi, fornendo altresì tutte le ulteriori indicazioni che ritenesse utili e necessarie.

La firma da apporre in calce alla domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o altro funzionario incaricato dal sindaco. Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio. Per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma. Verranno altresì esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni di cui all'art. 3, concernenti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni in questione comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

I titoli da valutare ai fini della determinazione del punteggio di cui all'ultimo comma del presente articolo, da allegare alla domanda secondo quanto richiesto al precedente art. 3, sono:

a) precedente lodevole servizio che abbia comportato mansioni analoghe a quelle proprie della carriera ausiliaria da documentare con dichiarazioni o attestati di enti pubblici o di privati;

b) titoli di studio, oltre quello richiesto per l'ammissione al concorso;

c) ogni altro titolo considerato utile per la carriera.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione di ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* e di quattro punti per la valutazione dei titoli di cui alla lettera *c)*.

Art. 5.

Gli esami consistono in:

a) un colloquio tendente ad accertare la cultura generale del candidato:
per la prova la commissione dispone di quindici punti;

b) una prova tecnico-attitudinale che permetta di valutare la capacità e la prontezza del candidato a svolgere le mansioni di cui all'art. 189 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
per la prova la commissione dispone di quindici punti;

c) una conversazione, tendente ad accertare la conoscenza di una lingua estera, nel caso in cui l'aspirante abbia chiesto di sostenere tale prova:
per tale prova facoltativa la commissione dispone di dieci punti.

La votazione complessiva è data dalla somma dei punteggi ottenuti per i titoli e per le prove di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo, cui si aggiunge, eventualmente, il punteggio riportato nella prove di cui alla lettera *c)*. Per ottenere l'idoneità il concorrente deve riportare un punteggio complessivo non inferiore a trentadue punti, con un minimo di nove nel colloquio e di nove nella prova tecnico-attitudinale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione, che la presiede, e di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparata.

Art. 7.

Le prove d'esame hanno luogo in Roma.

Il diario delle prove, con l'indicazione della sede, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del giorno 7 settembre 1987.* Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Ministro degli affari esteri, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella summenzionata *Gazzetta Ufficiale.*

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 8.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che, a parità di punteggio, intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza di cui al precedente art. 3, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Art. 9.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame e dichiara i vincitori del concorso e gli idonei oltre i vincitori.

Detta graduatoria viene formata secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito da ciascun candidato. In caso di parità di merito vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale comunicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione dei posti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza, saranno invitati ad assumere servizio entro i termini fissati dall'amministrazione. Coloro che senza giustificato motivo non assumano servizio entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I suddetti concorrenti saranno altresì invitati a consegnare al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il primo mese di servizio i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

4) certificato su carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta legale. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

I vincitori del concorso assunti in servizio sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, commessi in prova nella carriera ausiliaria per prestare il servizio stabilito dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1987

p. *Il Ministro:* CORTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1987
Registro n. 3 Esteri, foglio n. 397

87A2266

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a due posti di commesso giudiziario nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione di grazia e giustizia disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della provincia di Trento.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1985 con il quale, in esecuzione di quanto disposto dalla legge sopra citata, è stato indetto un concorso regionale, per titoli, a complessivi ottantasei posti di commesso giudiziario in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione per la grazia e giustizia, con esclusione della regione Trentino-Alto Adige, in attesa della determinazione del numero di posti attinenti al territorio della provincia di Trento e a quello della provincia di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto che la determinazione di cui sopra va fatta sulla base della divisione proporzionale del numero dei posti di commesso giudiziario da conferire per l'intera regione in relazione all'ammontare delle vacanze esistenti nella stessa qualifica in ciascuna delle due province interessate, previa eventuale detrazione del numero dei posti da riservare ai sensi dell'art. 2 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976;

che tale detrazione va fatta con il risultato del rapporto tra l'organico previsto per gli uffici della provincia di Trento, il contingente bilingue stabilito dal decreto 18 maggio 1982 del commissario del Governo presso la provincia di Trento ed il numero dei posti da attribuire;

Atteso che i posti da conferire per l'intera regione sono in numero di due, che le vacanze esistenti nella qualifica di commesso giudiziario nelle province di Trento e di Bolzano sono, rispettivamente, sette e uno e che il contingente bilingue stabilito per la qualifica anzidetta dal citato decreto del commissario del Governo presso la provincia di Trento è di quattro unità;

che il calcolo delle suddette operazioni dà un risultato pari a 0,21 relativamente ai posti da riservare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976 e a 1,75 e 0,25 relativamente ai posti da attribuire, nell'ordine, agli uffici giudiziari della provincia di Trento ed a quelli della provincia di Bolzano;

che, pertanto, operati i necessari arrotondamenti, i due posti disponibili sono entrambi da attribuire agli uffici giudiziari della provincia di Trento;

Visto lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 26-*bis* del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, così come convertito con modificazioni in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte con modificazioni il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 383;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a due posti di commesso giudiziario in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione per la grazia e giustizia disponibili negli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale della provincia di Trento.

Non possono partecipare al presente concorso coloro i quali hanno presentato domanda di ammissione ai concorsi per commesso giudiziario in prova, indetti con decreti ministeriali 3 ottobre 1985 e 7 maggio 1986, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, n. 36 del 13 febbraio 1986 e n. 275 del 26 novembre 1986, per i posti disponibili nelle seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Valle d'Aosta.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) godimento dei diritti politici;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) licenza elementare;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

6) essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva e del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, deve essere indirizzata o presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi ed assunzioni obbligatorie, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento faranno fede timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato sub *A)*, nel quale sono riportate tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti redatti in carta legale, attestanti il possesso di eventuali titoli di merito dei quali al successivo art. 6. Tali documenti, che debbono riferirsi a titoli già acquisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione se tardivamente presentati o, se prodotti in copia, saranno privi dell'attestazione di conformità all'originale. Non si terrà conto, inoltre, di quei documenti che non contengono le generalità complete, la data e il luogo di nascita delle persone alle quali sono intestati e tutte le altre indicazioni specificamente richieste per la validità stessa del titolo che si intende far valere.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Sono valutabili i seguenti titoli di merito:

a) i titoli di studio eventualmente posseduti in aggiunta a quello di licenza elementare, con esclusione di quelli universitari;

b) avere prestato servizio, senza demerito, anche in posizione non di ruolo, per almeno quindici giorni, presso amministrazioni statali;

c) avere prestato servizio, senza demerito, anche in posizione non di ruolo, presso enti pubblici;

d) idoneità conseguita in pubblici concorsi indetti da amministrazioni statali;

e) idoneità conseguita in pubblici concorsi indetti da enti pubblici.

Art. 7.

Ai titoli di cui al precedente art. 6 sarà attribuito il seguente punteggio:

licenza media: punti 0,50;

diploma o attestato di qualifica professionale: punti 0,60;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti 0,70;

servizio prestato senza demerito, anche in posizione non di ruolo, presso amministrazioni statali: per ogni mese o frazione di mese non inferiore a quindici giorni: punti 0,10;

servizio prestato senza demerito, anche in posizione non di ruolo, presso enti pubblici: per ogni mese o frazione di mese non inferiore a quindici giorni: punti 0,05;

idoneità riportate in concorsi indetti da amministrazioni dello Stato: punti 1,00 per ogni idoneità;

idoneità riportate in concorsi indetti da enti pubblici: punti 0,50 per ogni idoneità.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito comprenderà unicamente i candidati che avranno conseguito un punteggio ai sensi del precedente art. 7.

Art. 9.

I candidati inseribili in graduatoria che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni (tra le quali quella recata dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 444/1985 relativa allo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento) devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi ed assunzioni obbligatorie - Via Arenula, 70 - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti in carta legale attestanti il possesso dei titoli stessi.

Il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascun candidato nella valutazione dei titoli di cui all'art. 6 del presente decreto, con la osservanza, a parità di punti, delle disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 9 e quelle di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e successive modificazioni.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, con il quale saranno anche dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, ed i candidati idonei oltre i vincitori.

Art. 11.

L'amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i relativi vincitori nell'ordine della graduatoria.

Ciascun interessato sarà invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che gli sarà stato destinato nel provvedimento di nomina.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione i documenti che saranno stati richiesti con l'invito ad assumere servizio.

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile andrà regolarizzata, a pena di decadenza dall'impiego, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 5 gennaio 1987

p. *Il Ministro:* CIOCE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1987
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 128

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta legale, possibilmente dattilografata o a stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie - 00186 ROMA

Il sottoscritto ...., residente (oppure domiciliato) a .... provincia di .... in via .... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a due posti di commesso giudiziario in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione per la grazia e giustizia per gli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale della provincia di Trento, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a .... provincia di .... il ....;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di..................... (in caso di non iscrizione nelle liste elettorali e di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi);

d) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito nell'anno .... presso ....;

e) gode dei diritti politici;

f) è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

g) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente: .... (se il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, andrà indicata la infermità o la imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio);

h) ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione... (indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);

i) non è stato dispensato o destituito da precedente impiego presso una pubblica amministrazione (indicando in caso contrario le cause e gli estremi del provvedimento);

l) non ha riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le eventuali condanne riportate);

m) allega alla presente istanza i seguenti documenti, in bollo, attestanti il possesso dei titoli di merito di cui all'art. 6 del bando di concorso:

1) ....
2) ....
3) ....
4) ....
5) ....

Data, ...

Firma (1)...

(1) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

87A2306

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia.

In relazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia sono state effettuate le seguenti sostituzioni:

Gruppo 7

Membro effettivo professori ordinari:
Motzo Giovanni al posto di Baldassarre Antonio, dimissionario.

Gruppo 77

Membro effettivo professori ordinari:
Franci Giorgio Renato al posto di Mishra Laxman Prasad, deceduto.

Gruppo 99

Membro effettivo professori ordinari:
Conti Alessandro al posto di Bonicatti Maurizio, dimissionario.

Gruppo 244

Membro effettivo professori ordinari:
Baratta Alessandro al posto di Baldacci Riccardo, deceduto.

87A2359

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Rieti

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 16 febbraio 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Rieti;

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1987, modificato parzialmente con successivo decreto del 25 febbraio 1987 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954 n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Rieti, nell'ordine appresso indicato:

1) Galatro Vittorio	punti	136,559	su	174
2) Recchia Ezio	»	136,489		»
3) Domina Mariano	»	136,049		»
4) Rizzo Gerlando	»	131,554		»
5) Lentini Vincenzo	»	129,898		»
6) Carlomagno Michele	»	129,715		»
7) Scarrocchia Geminiano	»	129,638		»
8) Calì Francesco	»	127,350		»
9) Mangione Ezio	»	124,009		»
10) Longo Libero Benito	»	123,800		»
11) Picone Crescenzo	»	123,781		»
12) Scopa Asterino	»	123,725		»
13) Matassa Lidio	»	123,548		»
14) Campagnari Gustavo	punti	123,380	su	174
15) Sensi Fernando	»	123,117		»
16) Rizzo Antonio	»	122,489		»
17) Donato Antonino	»	122,272		»
18) Lentini Graziano C.	»	121,435		»
19) Rachele Gregorio	»	120,616		»
20) Porretta Salvatore	»	120,053		»
21) Barbero Angelo	»	119,967		»
22) Tangari Francesco	»	119,445		»
23) Lucchetti Silvio	»	119,015		»
24) Caldarella Nicolò	»	118,840		»
25) Ugolotti Enrico	»	117,934		»
26) Calasso Mario	»	117,170		»
27) Calabrese Vittorio	»	116,262		»
28) Voi Ivar	»	116,182		»
29) Brocato Salvatore	»	116,105		»
30) Mangolini Giuseppe	»	115,790		»
31) Barbieri Leonida	»	115,265		»
32) Manoli Placido	»	114,484		»
33) Arcadio Francesco	»	113,982		»
34) Prestigiacomo Natale	»	113,671		»
35) Asfalto Domenico	»	113,390		»
36) Mazzeo Gennaro	»	113,258		»
37) Messineo Damiano	»	113,060		»
38) Funghini Luigi	»	112,843		»
39) Mastrobuoni Aldo	»	112,698		»
40) Orefice Antonino	»	112.335		»
41) Di Turi Domenico	»	112,325		»
42) Pedroli Alberto	»	111,974		»
43) De Meo Alfonso	»	111,466		»
44) Ventrella Antonio	»	108,982		»
45) Piazza Nicolò	»	108,773		»
46) Ardissone Carlo	»	108,192		»
47) Nacchi Vincenzo	»	105,506		»
48) Perissutti Giannino	»	105,132		»
49) Schiesaro Gianfranco	»	104,677		»
50) Granatiero Bonaventura	»	103,394		»
51) Addario Mauro	»	102,797		»
52) Belloli Mario	»	102,076		»
53) Flora Giuseppe	»	97,858		»
54) Marrapodi Elio	»	96,329		»
55) Galea Antonio	»	81,855		»
56) Ubertazzi Eugenio	»	80,451		»
57) D'Aurizio Tito	»	76,916		»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1987

p. *Il Ministro:* CIAFFI

87A2443

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore centrale e periferico dell'agricoltura ed a posti di coadiutore nel ruolo del personale esecutivo, centrale e periferico.

Il diario delle prove scritte dei seguenti concorsi pubblici, per esami:

concorso a quattro posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico - settima qualifica funzionale;

concorso a ventidue posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale esecutivo centrale e periferico, quarta qualifica funzionale,

sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 giugno 1987.

87A2360

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di funzionario di seconda nella carriera direttiva del personale di ruolo.

Si rende noto che le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di funzionario di seconda in prova nella carriera direttiva del personale di ruolo della Consob, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 263 del 12 novembre 1986, avranno luogo il giorno 28 aprile 1987, alle ore 9 ed alle ore 16,30, a Roma, presso il centro di formazione della Banca nazionale del lavoro, in via Salaria n. 109.

I candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati all'art. 9 del bando di concorso.

87A2488

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Concorsi a due posti di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1965, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 ed in particolare gli articoli 1 e 6;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Viste le note ministeriali n. 3200, pos. A/3 del 7 agosto 1986, con le quali il Ministero della pubblica istruzione comunica che sono stati assegnati a questo Ateneo i posti di tecnico esecutivo sottoindicati:

un posto alla cattedra di geologia del dipartimento di scienze della terra per le esigenze del progetto di ricerca Antartide della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

un posto all'istituto di tecnologia della facoltà di ingegneria;

Visto il telegramma n. 3078 del 31 luglio 1986 relativo all'autorizzazione a bandire concorsi ai sensi della sopracitata legge n. 41/1986;

Vista la nota ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986 con la quale si precisa che i posti di cui trattasi devono essere banditi secondo la normativa preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico della carriera esecutiva delle università e degli istituti di istruzione universitaria, corrispondente alla qualifica di agente tecnico dell'area funzionale tecnico-scientifica livello quarto, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, presso gli istituti e per i posti sottoelencati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di geologia del dipartimento di scienze della Terra per le esigenze del progetto di ricerca Antartide . . . . posti 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di tecnologia . . . . » 1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati a favore dei quali le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo, i quaranta anni di età o i quarantacinque per gli invalidi di guerra, i mutilati e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per gli impiegati civili dello Stato e per il personale militare di cui all'articolo unico della legge 5 marzo 1961, n. 90, si prescinde dal limite massimo d'età;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) di non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso un pubblica amministrazione o decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dai concorsi suddetti per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

I candidati non possono con una sola domanda chiedere di partecipare a più concorsi. Pertanto i candidati dovranno produrre — pena esclusione da tutti i concorsi di cui sopra — domande distinte per ogni concorso al quale intendono partecipare.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui sopra redatte su carta da bollo in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata in bollo) che i medesimi ritengono utile ai fini del concorso cui intendono partecipare, debbono essere indirizzate al rettore di questa Università - Corso Umberto I - Napoli, ed inviate entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pertanto le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata, pena esclusione dal concorso medesimo, da notaio, segretario comunale, o negli altri modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la sua personale responsabilità:

a) il nome e il cognome;

b) la cattedra o l'istituto per il quale il candidato intende essere ammesso al concorso;

c) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) titolo di studio previsto dall'art. 2 del bando con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) il proprio domicilio e recapito presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Non si terrà conto delle domande spedite oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le dichiarazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. Non si terrà conto delle domande sprovviste di firma autenticata come stabilito nel precedente art. 3. Non si terrà conto di domande non distinte per singolo concorso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice e modalità di espletamento

Le commissioni giudicatrici sono nominate e composte secondo le vigenti disposizioni.

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e valutare i titoli nella percentuale stabilita dalla legge.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni convenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Art. 6.

Presentazione dei titoli

I concorsi sono per titoli ed esami.

Il candidato, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, potrà produrre, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente bando, titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso.

Non saranno valutati i titoli presentati in fotocopia non autenticata e non conformi alle leggi sul bollo.

Tuttavia, nel caso di più domande in relazione a più concorsi, il titolo comune ai diversi concorsi può essere presentato in originale o fotocopia autenticata, in allegato ad una sola domanda e, in fotocopia non autenticata, in allegato alle altre domande, purché in queste ultime l'aspirante faccia esplicita menzione della domanda cui il titolo originale è allegato.

Ai detti titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Prove d'esame

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO ESECUTIVO PRESSO LA CATTEDRA DI GEOLOGIA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA PER LE ESIGENZE DEL PROGETTO DI RICERCA ANTARTIDE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI.

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

a) *prova scritta:* problemi di matematica e geometria nell'ambito dei programmi svolti nella scuola media inferiore;

b) *prova pratica:* immissione dati su PC IBM;

c) *prova orale:* discussione relativa a problemi di matematica e geometria nell'ambito dei programmi svolti nella scuola media inferiore. Elementi di elaborazione elettronica.

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO ESECUTIVO PRESSO L'ISTITUTO DI TECNOLOGIA DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

a) *prova pratica:* sull'esecuzione di lavori con l'impiego di macchine utensili, di aggiustaggio con la linea, di saldatura; collegamenti elettrici;

b) *prova scritta:* relazione tecnica sul lavoro svolto;

c) *prova orale:* sulle generalità della lavorazione di officina e discussione sulla prova pratica.

Il diario della prova scritta e della prova pratica con indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui le stesse si svolgeranno sarà comunicato a cura della commissione giudicatrice ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie e dichiarazioni dei vincitori e degli idonei

La graduatoria generale di merito sarà formulata con l'osservanza delle vigenti disposizioni e sarà approvata con decreto rettorale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di merito previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione, ad eccezione dei numeri 10) ed 11).

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), 10), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La documentazione di rito di cui sopra dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri mesi sei, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà deliberata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione di Napoli della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 31 dicembre 1986

p *Il rettore:* PEDONE

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 23 febbraio 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 274

ALLEGATO

Fac-simile
da ricopiare su carta da bollo da L. 3.000

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - NAPOLI

Il sottoscritto ....
(le donne coniugate devono indicare nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito ed il proprio nome), nato a ....
il .... (provincia di ....) via.................., n. ....
(c.a.p.)............. chiede di essere ammesso al concorso.........................
.... n. ....
post ... di tecnico .... presso..

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè... (1);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di......................;

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali...
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio ....conseguito presso................. nell'anno ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ....;

7) non ha prestato servizi presso pubbliche amministrazioni; oppure: ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni
....;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, ...

Firma ....

(La firma deve essere autenticata, ai sensi dellart. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali o per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: ....
....

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettono di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonche i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

87A2320

Concorso a sei posti di operaio di prima categoria

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 ed in particolare gli articoli 1 e 6;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 ed in particolare l'art. 7;

Vita le note ministeriali n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985; n. 2008 del 4 giugno 1986 e n. 4289 del 29 ottobre 1986, con le quali il Ministero della pubblica istruzione autorizza questo Ateneo ad emanare il bando di concorso pubblico a complessivi nove posti di personale operaio di prima categoria;

Tenuto conto che, conformemente a quanto disposto dalla suindicata ministeriale n. 2008, la normativa da applicare in materia concorsuale è quella preesistente alla legge n. 312/1980;

Ritenuto opportuno bandire il concorso per i posti resisi disponibili a seguito della cessazione dei signori Costabile Antonio, Marino Michele, Marzano Luigi, Stanzione Stefano, Abate Giovanni e Fucci Michele;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico degli operai permanenti di prima categoria delle università e degli istituti di istruzione universitaria, di cui quattro posti corrispondenti alla qualifica di agente tecnico dell'area funzionale, tecnico-scientifica e due posti corrispondenti alla qualifica di agente socio-sanitario dell'area funzionale socio-sanitaria:

Concorso A):

facoltà di scienze - orto botanico - qualifica giardiniere posti 4

Concorso B):

facoltà di medicina - servizi generali - qualifica autista » 2

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza elementare;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande,. il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati a favore dei quali le leggi prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo, i quaranta anni di età o i quarantacinque per gli invalidi di guerra, i mutilati e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per gli impiegati civili dello Stato e per il personale militare di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90, si prescinde dal limite massimo di età;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) di non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Requisiti particolari per i candidati che intendono partecipare al concorso di autista:

h) essere in possesso di patente di guida D non scaduta di validità e del certificato di abilitazione professionale KD.

Tutti i requisiti di cui sopra (compresi quelli particolari per i candidati al concorso di autista) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dai concorsi e, comunque, dall'accesso all'impiego.

L'esclusione dai concorsi suddetti per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

I candidati non possono con una sola domanda chiedere di partecipare a più concorsi. Pertanto i candidati dovranno produrre — pena esclusione da tutti i concorsi di cui sopra — domande distinte per ogni concorso al quale intendono partecipare.

Le domande di ammissione di cui sopra, redatte su carta da bollo in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono essere indirizzate al magnifico rettore di questa Università Corso Umberto I Napoli, ed inviate entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pertanto le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata, pena esclusione dal concorso medesimo, da notaio, segretario comunale o negli altri modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la sua personale responsabilità:

a) il cognome e nome;

b) il concorso al quale il candidato intende essere ammesso al concorso;

c) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto alla elevazione;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) titolo di studio previsto dall'art. 2 del bando con l'indicazione dell'anno e della scuola presso la quale è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) il proprio domicilio e recapito presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

I candidati che intendono partecipare al concorso di autista dovranno, inoltre, dichiarare, pena esclusione dal concorso:

n) di essere in possesso di patente di guida D non scaduta di validità e del certificato di abilitazione professionale KD.

Non si terrà conto delle domande spedite oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le dichiarazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. Non si terrà conto delle domande sprovviste di firma autenticata come stabilito nel precedente art. 3. Non si terrà conto di domande non distinte per singolo concorso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice e modalità di espletamento

Le commissioni giudicatrici sono nominate e composte secondo le vigenti disposizioni.

La scelta dei candidati sarà effettuata mediante una prova attitudinale. Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni convenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Art. 6.

Prove attitudinali

CONCORSO A QUATTRO POSTI DI OPERAIO DI PRIMA CATEGORIA GIARDINIERE PRESSO L'ORTO BOTANICO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopracitato concorso le prove attitudinali verteranno sui seguenti argomenti:

prova d'arte su argomenti di giardinaggio e di coltivazione.

CONCORSO A DUE POSTI DI OPERAIO DI PRIMA CATEGORIA AUTISTA, PRESSO I SERVIZI GENERALI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA

Per i concorrenti che intendono partecipare al sopraindicato concorso le prove attitudinali verteranno sui seguenti argomenti:

prova pratica di guida effettuata con ambulanze e sui percorsi indicati dalla commissione esaminatrice, integrata da colloquio su conoscenza della costituzione e del funzionamento di tutti gli organi e dei particolari costituenti una ambulanza e dei provvedimenti in caso di guasti.

L'amministrazione darà tempestiva comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove attitudinali.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 7.

Approvazione delle graduatorie e dichiarazioni dei vincitori e degli idonei

La commissione esaminatrice esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, espresso in ventesimi. Risulteranno idonei i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno quattordici ventesimi.

La graduatoria generale di merito sarà formulata con l'osservanza delle vigenti disposizioni e sarà approvata con decreto rettorale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di merito previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 8.

Preferenza a parità di merito e precedenza nella nomina

I concorrenti che avranno superato la prova attitudinale e che abbiano e intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più di una delle categorie previste dall'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università di Napoli, entro il termine di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova del concorso al quale hanno partecipato.

I documenti dovranno essere consegnati a mano presso l'ufficio personale centrale in via Marchese Campodisola, 13 - Napoli.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al quale hanno inteso partecipare.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono presentare o far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in originale o copia autenticata; ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

2) estratto dell'attto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego; qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve dare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. I candidati che appartengono a classi non ancora chiamati alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva rilasciato dal sindaco;

8) firma autenticata su foto recente del candidato;

9) certificato di residenza;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso a sei posti di autista dovranno inoltre, presentare:

11) copia autenticata della patente di guida D, nonche copia autenticata del certificato di abilitazione professionale KD.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione, ad eccezione dei numeri 9) e 10).

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 10), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La documentazione di rito di cui sopra dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il vincitore del concorso o colui il quale subentrerà al vincitore rinunciatario o dichiarato decaduto che sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguirà la nomina ad operaio in prova nella prima categoria nel ruolo degli operai permanenti dello Stato, corrispondente alla qualifica di agente tecnico, quarto livello, nell'area funzionale tecnico-scientifica per il concorso di giardiniere e la nomina ad operaio in prova nella prima categoria nel ruolo degli operai permanenti dello Stato, corrispondente alla qualifica di agente socio-sanitaria, quarto livello, nell'area funzionale socio-sanitaria per il concorso di autista.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri mesi sei, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà deliberata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Napoli per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 7 febbraio 1987

p. *Il rettore:* GARGIULO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 23 febbraio 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 276

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo
della domanda
concorso A
(da redigere in carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - NAPOLI

Il sottoscritto (1) .... nato a .... (provincia di ....) il .... e residente in .... (provincia di ....) via.. n. .... (c.a.p. ....) tel..........................., chiede di essere ammesso al concorso pubblico a quattro posti di operaio permanente di prima categoria in prova con la qualifica di giardiniere nel ruolo degli operai permanenti dello Stato per le esigenze dell'orto botanico della facoltà di scienze di codesto Ateneo.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2)..;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....; (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....,

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali..........; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto o condono giudiziale (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio.......... conseguito presso.......... nell'anno scolastico..........;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..........;

7) ha prestato ovvero non ha prestato (4) servizio presso pubbliche amministrazioni con la seguente qualifica..........

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso.......... (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale in cui egli risiede oppure da uno solo dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968.

Schema esemplificativo
della domanda concorso B
(da redigere in carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - NAPOLI

Il sottoscritto (1).......... nato a .... (provincia di ....) il .... e residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... (c.a.p. ....) tel. ...., chiede di essere ammesso al concorso pubblico a due posti di operaio permanente di prima categoria in prova con la qualifica di autista nel ruolo degli operai permanenti dello Stato per le esigenze dei servizi generali della facoltà di medicina di questo Ateneo.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché (2)..........;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di..........; (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali:..........; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto o condono giudiziale (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso .... nell'anno scolastico ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..........,

7) ha prestato ovvero non ha prestato (4) servizio presso pubbliche amministrazione con la seguente qualifica ....;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) di essere in possesso della patente di guida D rilasciata il .... dalla prefettura di ...., nonché del certificato di abilitazione professionale KD rilasciato il .... dal ....

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso.......... (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale in cui egli risiede oppure da uno solo dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968.

87A2319

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici a posti di portantino e di operaio

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 1-2 del 2-9 gennaio 1986, parte seconda, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 27 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1985, reg. n. 54, foglio n. 113, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli, a quattrocentodiciassette posti di portantino in prova presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 1-2 del 2-9 gennaio 1986, parte seconda, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 26 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1985, registro n. 14, foglio n. 98, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso a sei posti di operaio di terza categoria qualifica: facchino presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A2059

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

due posti di veterinario coadiutore (area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale);
due posti di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, a tempo pieno;
un posto di assistente medico di medicina del lavoro - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, a tempo pieno;
un posto di assistente medico di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, a tempo pieno;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 27 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Thiene (Vicenza).

87A2372

Aumento, da due a sette, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a coadiutore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di coadiutore sanitario, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 6, il numero dei posti è elevato da due a sette di cui quattro per igiene, epidemiologia e sanità pubblica e tre per organizzazione dei servizi sanitari di base.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 27 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Thiene (Vicenza).

87A2373

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale TA/1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale TA/1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 26 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Castellaneta (Taranto).

87A2375

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di primario ospedaliero di immunoematologia e centro trasfusionale, dell'area funzionale di medicina;
un posto di primario ospedaliero di psichiatria dell'area funzionale di medicina;
un posto di dietista;
un posto di logopedista;
tre posti di capo sala;
due posti di tecnico di laboratorio medico;
un posto di ostetrica;
otto posti di terapista della riabilitazione;
un posto di assistente sanitario;
un posto di tecnico di neurofisiopatologia;
due posti di assistente sociale;
due posti di centralinista;
tre posti di operaio specializzato cuoco;
due posti di operaio specializzato di guardaroba;
un posto di operaio qualificato di guardaroba;
un posto di operaio qualificato di lavanderia;
tre posti di operaio qualificato di cucina;
due posti di autista;
quattro posti di operaio generico;
tre posti di assistente amministrativo;
due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 del 20 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Popoli (Pescara).

87A2453

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di primario ospedaliero di immunologia e servizio trasfusionale - area funzionale di medicina;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ortottista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 2 del 31 gennaio 1987 e n. 3 del 16 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Campobasso.

87A2374

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio addetto al laboratorio di fisiopatologia respiratoria);

nove posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

87A2376

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di primario ospedaliero di medicina generale;

un posto di primario ospedaliero di pediatria;

un posto di farmacista dirigente;

un posto di direttore amministrativo capo servizio personale, patrimoniale e legale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Moncalieri (Torino).

87A2414

ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICIENZA DI ASSISI

Concorso ad un posto di istruttore amministrativo (area contabile) presso la «Casa di riposo Andrea Rossi»

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore amministrativo (area contabile) presso l'I.R.B. «Casa di riposo Andrea Rossi» di Assisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 19 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Assisi (Perugia).

87A2413

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERROVIERI DELLO STATO

Concorso ad un posto di operatore tecnico (infermiere)

È indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di operatore tecnico (infermiere) approvato dal comitato esecutivo dell'OPAFS nell'adunanza n. 160 del 22 dicembre 1986 con deliberazione n. 2212.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media), nonché dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che debbono essere indirizzate all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (servizio personale - concorsi) - via del Caravaggio n. 107 - 00147 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data e la sede in cui avrà luogo la prova d'esame, saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'OPAFS che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni sul concorso di cui sopra e per il testo relativo al bando rivolgersi alla Direzione generale dell'OPAFS - servizio personale - concorsi.

87A2398

Concorso ad otto posti di agente tecnico del ruolo tecnico

È indetto un pubblico concorso, per esami, ad otto posti di agente tecnico (ruolo tecnico) approvato dal comitato esecutivo dell'OPAFS nell'adunanza n. 160 del 22 dicembre 1986 con deliberazione n. 2212.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del bando di concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che debbono essere indirizzate all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (servizio personale - concorsi) - via del Caravaggio n. 107 - 00147 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data e la sede in cui avrà luogo la prova d'esame, saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'OPAFS che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni sul concorso di cui sopra e per il testo relativo al bando rivolgersi alla Direzione generale dell'OPAFS - servizio personale - concorsi.

87A2399

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro di grazia e giustizia 10 febbraio 1987, che ha indetto la «Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali per l'anno 1987». (Decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 60 del 13 marzo 1987).

Nel decreto che ha indetto la sessione di esame citata in epigrafe, alla pag. 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* il n. 1 del terzo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente: «1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autenticata dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica;»:

87A2503

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 febbraio 1987, concernente: «Determinazione dei canoni per la cessione in uso di circuiti diretti extraurbani numerici». (Decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 49 del 28 febbraio 1987).

Alla pag. 11 della *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe, nel titolo, dove è scritto: «*concessione*», leggasi: «*cessione*» e nella tabella allegata al predetto decreto, al punto A) circuiti punto-punto, il canone annuo di accesso al servizio, per velocità 48.000 bit/sec, indicato in L *23.000.000*, deve intendersi rettificato correttamente in L *23.800.000*.

87A2504

Comunicato del Ministero delle finanze relativo al diario della prova d'esame dei concorsi speciali pubblici, per esami, a complessivi quattrocentotto posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per i centri di servizio di Venezia, Pescara e Bari. (Diario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1987).

Nel diario della prova d'esame dei concorsi indicati in epigrafe, al punto concernente il diario della prova attitudinale relativa al concorso speciale a centosette posti di contabile in prova per il centro di servizio di Bari pubblicato a pag. 23 della *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1987 dove è scritto «da Manca Concetta a Pappalettera Antonella presso l'istituto "G. Cesare" *via Guido D'Orso*, Bari», leggasi: «da Manca Concetta a Pappalettera Antonella, presso l'istituto "G. Cesare" *Viale Einaudi*, Bari».

87A2501

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 18 febbraio 1987, n. 90, concernente l'organizzazione e le procedure per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. (Decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 64 del 18 marzo 1987).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

nel titolo del decreto dove è scritto: «. legge 17 dicembre *1987*, n. 878. .», leggasi: «. legge 17 dicembre *1986*, n. 878. .»;

nel comma 6, lettera *b*), dove è scritto: «.. in alcun modo *conciliabile*. .», leggasi: «. in alcun modo *inconciliabile*. .»;

in calce al decreto sono aggiunte le parole: «Visto, il *Guardasigilli*: ROGNONI».

87A2502

Comunicato del Ministero del tesoro relativo a bandi di concorsi, per esami, a posti di impiegato della settima, sesta e quarta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato, riservati al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato. (Concorsi pubblicati nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 48 del 27 febbraio 1987).

Nel concorso, per esami, a trentotto posti per la nomina ad impiegato della settima qualifica funzionale (ex consigliere) nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 3, ottavo comma, terzo rigo, dove è scritto: «.. del candidato oppure tardiva....», leggasi: «....del candidato o di mancata oppure tardiva .»;

all'art. 5, quinto comma, secondo rigo, dove è scritto: «.. su nozioni di diritto costituzionale....», leggasi: «.... sul diritto costituzionale ....»;

all'art. 6, quarto comma, primo rigo, dove è scritto: «.. è dato dalla media dei voti....», leggasi: «....è dato dalla somma della media dei voti ....»;

all'art. 8, primo comma, punto 16), terzo rigo, dove è scritto: «....coniuge prestata servizio....», leggasi: «....coniuge caduto prestava servizio ....».

Nel concorso, per esami, a centotrentanove posti per la nomina ad impiegato della sesta qualifica funzionale (ex ragioniere) nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 1, terzo rigo, dove è scritto: «... dello Stato, in possesso ...», leggasi: «... dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, in possesso ...»;

all'art. 3, ottavo comma, terzo rigo, dove è scritto: «... del candidato oppure tardiva ...», leggasi: «... del candidato o di mancata oppure tardiva ...»;

al termine del nono comma aggiungere:
«La predetta autenticazione puo essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.»;

all'art. 5, nono comma, secondo rigo, dove è scritto: «... a sostenere la prova scritta ...», leggasi: «... a sostenere le prove scritte ...»;

all'art. 6, quarto comma, primo rigo, dove è scritto: «... è dato dalla media dei voti ...», leggasi: «... è dato dalla somma della media dei voti ...»;

all'art. 8, primo comma, punto 16), terzo rigo, dove è scritto: «... coniuge prestata servizio ...», leggasi: «... coniuge caduto prestava servizio ...»;

all'art. 13, secondo comma, quinto rigo, dove è scritto: «... citato art. 13, ...», leggasi: «... citato art. 12, ...».

Nel concorso, per esami, a centoquarantasette posti per la nomina ad impiegato della quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 8, primo comma, punto 16), terzo rigo, dove è scritto: «... coniuge prestata servizio ...», leggasi: «... coniuge caduto prestava servizio ...».

Nel concorso, per esami, a ottantatre posti per la nomina ad impiegato della settima qualifica funzionale (ex vice-direttore) nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 8:

primo comma, punto 16), terzo rigo, dove è scritto: «... coniuge prestata servizio ...», leggasi: «... coniuge caduto prestava servizio ...»;

primo comma, punto 22): deve intendersi eliminato;

primo comma, punto 23), primo rigo, dove è scritto: «... 23) militari delle Forze armate ...», leggasi: «... 22) militari delle Forze armate ...»;

primo comma, dopo il punto 23) aggiungere:

«23) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati; »;

all'art. 11, primo comma, dove è scritto: «... impiegati in prova della quarta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ed inquadrati nella stessa quarta qualifica funzionale, ...», leggasi: «... impiegati in prova della settima qualifica funzionale nel ruolo delle Ragionerie provinciali dello Stato ed inquadrati nella stessa settima qualifica funzionale, ...»;

allegato *A* alla pag. 18:

ventiduesimo rigo, dove è scritto: «... conseguito in data ...... presso ...... di ....», leggasi: «... conseguito in data ...... presso ...... di (2) ....»;

ventiseiesimo rigo, dove è scritto: «Firma (2) ....», leggasi: «Firma (3) ....»;

in calce alla pag. 18 inserire, dopo la nota (1):

«(2) I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma.»;

la nota «(2)» deve intendersi nota «(3)».

Nel concorso, per esami, a ottanta posti per la nomina ad impiegato della sesta qualifica funzionale (ex segretario) nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, sono apportate le seguenti correzioni:

quattordicesimo comma delle premesse, secondo rigo, dove è scritto: «... n. 1077, centoquarantasette dei predetti posti ...», leggasi: «... n. 1077, ottanta dei predetti posti ...»;

all'art. 8:

primo comma, punto 16), terzo rigo, dove è scritto: «... coniuge prestata servizio ...», leggasi: «... coniuge caduto prestava servizio ...»;

primo comma, punto 22): deve intendersi eliminato;

primo comma, punto 23), primo rigo, dove è scritto: «... 23) militari delle Forze armate ...», leggasi: «... 22) militari delle Forze armate ...»;

primo comma, dopo il punto 23) aggiungere:

«23) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati; »;

all'art. 11:

primo comma, dove è scritto: «... impiegati in prova della quarta qualifica funzionale nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ed inquadrati nella stessa quarta qualifica funzionale ...», leggasi: «... impiegati in prova della sesta qualifica funzionale nel ruolo delle Ragionerie provinciali dello Stato ed inquadrati nella stessa sesta qualifica funzionale ...»;

secondo comma, dove è scritto: «... di sei mesi.», leggasi: «... di sei mesi e dovranno frequentare eventuali corsi di formazione.».

Nel concorso, per esami, a centoquindici posti per la nomina ad impiegato della quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 8:

primo comma, punto 16), terzo rigo, dove è scritto: «... coniuge prestata servizio ...», leggasi: «... coniuge caduto prestava servizio ...»;

primo comma, punto 24), primo rigo, dove è scritto: «24) i giovani ...», leggasi: «25) i giovani ...»;

all'art. 11, primo comma, secondo rigo, dove è scritto: «... nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ...», leggasi: «... nel ruolo delle Ragionerie provinciali dello Stato ...».

Nel concorso, per esami, a quindici posti per la nomina ad impiegato della quarta qualifica funzionale nel ruolo dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 8:

primo comma, punto 16), terzo rigo, dove è scritto: «... coniuge prestata servizio ...», leggasi: «... coniuge caduto prestava servizio ...»;

all'art. 11, primo comma, secondo rigo, dove è scritto: «... nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ...», leggasi: «... nel ruolo dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato ...».

87A2471

Comunicato del Ministero dell'interno relativo al bando di arruolamento di tremila allievi agenti della Polizia di Stato. (Bando pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1987).

Al bando pubblicato nel supplemento ordinario citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 30, prima colonna, al paragrafo «Requisiti», lettera *d)*, dove è scritto: «avere l'idoneità *fisica, psichica e attitudinale* al servizio di polizia, *così come previsto dal* decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, ed in particolare:», leggasi: «avere l'idoneità *psico-fisica ed attitudinale* al servizio di polizia *in conformità alle disposizioni contenute nel* decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, ed in particolare:»;

alla pag. 30, prima colonna, al paragrafo «Requisiti» lettera *d)*, punto 4), dove è scritto: «acutezza visiva non inferiore a 12 decimi complessivi, con *meno* di 5 decimi nell'occhio che vede meno;», leggasi: «acutezza visiva non inferiore a 12 decimi complessivi, cón *non meno* di 5 decimi nell'occhio che vede meno;»;

alla pag. 30, seconda colonna, al paragrafo «Domanda», secondo periodo, dove è scritto: «... a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro *il termine* di quarantacinque giorni», leggasi «... a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro *lo stesso termine* di quarantacinque giorni.»;

all'ultima pagina, prima colonna, al paragrafo «Accertamento dell'idoneità culturale», secondo periodo, dove è scritto: «La prova scritta sarà superata dai candidati che abbiano riportato una *valutazione* non inferiore a sei decimi.», leggasi: «La prova scritta sarà superata dai candidati che abbiano riportato una *votazione* non inferiore a sei decimi.»;

all'ultima pagina, seconda colonna, al paragrafo «Assunzione in servizio e presentazione dei documenti», terzo periodo, dove è scritto: «Il provvedimento di nomina *sarà* emesso secondo le norme e con le riserve dei posti previsti dal presente bando...», leggasi: «Il provvedimento di nomina, *che sarà* emesso secondo le norme e con le riserve dei posti previsti dal presente bando...».

87A2470

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221